*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 151° - Numero 125**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 31 maggio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

**Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).**

# SOMMARIO

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### Ministero della giustizia



### Ministero dello sviluppo economico

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### Ministero dell'interno



### Ministero del lavoro e delle politiche sociali



### Ministero della salute



### Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali



### Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare



### Agenzia italiana del farmaco



### Autorità di bacino del fiume Arno

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 maggio 2010.

**Riconoscimento, al sig. Vivas Josè Luis, di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di perito industriale e perito industriale laureato.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Vivas Josè Luis, nato a Cordoba (Argentina) il 7 gennaio 2010, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo ai fini dell'iscrizione all'albo dei «periti industriali e periti industriali laureati», e l'esercizio in Italia della medesima professione;

Preso atto che è in possesso del titolo di studio di «Tecnico en Electronica» conseguito presso l'«Instituto privado Luis M. Robles» di Cordoba nel 1986;

Considerato altresì che ha documentato di essere iscritto al «Consejo profesional de Inegenieria de Telecomunicaciones, Electronica y Computacion» della Repubblica Argentina nel 1999;

Considerato inoltre che ha documentato il superamento di diciassette esami nel corso di laurea in Ingegneria elettrica a distanza presso il Politecnico di Torino;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 9 marzo 2010, che ha espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo dei «periti industriali e periti industriali laureati» come perito industriale non laureato, senza l'applicazione di misure compensative;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Vivas Josè Luis, nato a Cordoba (Argentina) il 7 gennaio 2010, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «periti industriali e periti industriali laureati» come perito industriale non laureato, e l'esercizio in Italia della professione.

Roma, 5 maggio 2010

*Il direttore generale:* SARAGNANO

10A06058

DECRETO 5 maggio 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Suman Silvia, di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Suman Silvia, nata l'11 gennaio 1972 a Obileni (Repubblica Moldavia), cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo accademico-professionale moldavo di cui è in possesso ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «assistente sociale», sezione A dell'albo;

Considerato che la richiedente ha conseguito del titolo accademico quinquennale di «Licenciat in Asistenta Sociala» dal giugno 2007 presso la «Universitatii de Stat din Moldova»;

Considerato che secondo la Ambasciata d'Italia a Chisinau detto titolo è di per sé abilitante;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 29 gennaio 2010;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che la richiedente è in possesso di una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «assistente sociale» - sezione A dell'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Suman Silvia, nata l'11 gennaio 1972 a Obileni (Repubblica Moldavia), cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale di «Asistenta sociala» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» Sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 5 maggio 2010

*Il direttore generale:* SARAGNANO

**10A06059**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 aprile 2010.

**Estensione dell'autorizzazione ad effettuare la valutazione di conformità, rilasciata alla ditta Tifernogas S.r.l. con decreto 21 novembre 2008, quale organismo notificato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante «Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura», pubblicato nel supplemento ordinario n. 73/L della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2007;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2008 di riconoscimento della Tifernogas S.r.l. quale organismo notificato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

Vista l'istanza del 22 luglio 2009 con cui la Tifernogas S.r.l. chiede di estendere i compiti relativi ai moduli di valutazione della conformità, approvati col decreto ministeriale 21 novembre 2008, ad altri tipi di strumenti di misura;

Vista la documentazione integrativa e ritenuta la stessa idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti prescritti;

Preso atto delle risultanze favorevoli dell'istruttoria;

Decreta:

Art. 1.

1. L'autorizzazione ad effettuare la valutazione di conformità, rilasciata alla Tifernogas S.r.l. con decreto ministeriale 21 novembre 2008 citato nelle premesse, è estesa ai seguenti tipi di strumenti di misura:

MI002 - contatori del gas, per portate massime di 1600 m³/h e per classi di precisione 1 e 1,5.

2. La valutazione di conformità è effettuata secondo i moduli di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 novembre 2008.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione è rilasciata alle stesse condizioni previste nel decreto ministeriale 21 novembre 2008, citato nelle premesse, e si perfeziona con la successiva notifica alla Commissione europea e agli Stati membri.

Art. 3.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 27 aprile 2010

*Il direttore generale:* VECCHIO

**10A06100**

DECRETO 29 aprile 2010.

**Autorizzazione all'ISPESL, in Roma, al rilascio di certificazione CE per la direttiva 94/9/CE, relativa ad apparecchiature e sistemi di protezione ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE;

Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;

Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le

procedure per la valutazione di conformità di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'art. 2, comma 3;

Vista l'istanza del 5 ottobre 2009, protocollo 5169 con la quale l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - Ispesl con sede in via Urbana, n. 167 - 00187 Roma, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 94/9/CE;

Considerato che i risultati degli esami documentali soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'Ispesl è autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità riguardanti gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE come segue:

apparecchi non elettrici;

componenti, sistemi di protezione, dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione:

gruppo I, categoria M1 e M2;

gruppo II, categorie 1, 2, e 3;

Allegato III (esame CE del tipo);

Allegato IV (garanzia della qualità della produzione);

Allegato V (verifica su prodotto);

Allegato VI (conformità al tipo);

Allegato VII (garanzia qualità prodotti);

Allegato VIII (controllo di fabbricazione interno);

Allegato IX (verifica di un unico prodotto).

Art. 2.

L' Ispesl è tenuto ad inviare al Ministero delle sviluppo economico - Direzione generale del mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica - Div. XIV - ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale.

2. Entro il periodo di validità della autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presenta autorizzazione disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale del mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica - Div. XIV.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2010

*Il direttore generale:* VECCHIO

**10A06551**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 aprile 2010.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori della IXFIN S.p.a.** (Decreto n. 51690).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto l'accordo sottoscritto tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione Campania (16 aprile 2009), che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 2 febbraio 2010, relativo alla società IXFIN S.p.a., unità di Marcianise (Caserta), per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Vista la nota con la quale la regione Campania (1° febbraio 2010) si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà

concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società IXFIN S.p.a., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda IXFIN S.p.a., in favore dei lavoratori dipendenti presso la sede di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 2 febbraio 2010, in favore di un numero massimo di seicentosettantacinque unità lavorative, della società IXFIN S.p.a., dipendenti presso la sede di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, così suddivisi:

dal 1° gennaio 2010 al 31 gennaio 2010 - seicentosettantuno lavoratori;

dal 1° febbraio 2010 al 28 febbraio 2010 - seicentosettantuno lavoratori;

dal 1° marzo 2010 al 31 dicembre 2010 - seicentosettantacinque lavoratori.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 5 gennaio 2010 e del 30% per il periodo dal 6 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009, sul Fondo per l'Occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 10.528.666,48.

Matricola INPS: 2004439057.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'occupazione, pari ad euro 10.528.666,48, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2010

*p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
*Il Sottosegretario delegato*
VIESPOLI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

**10A06056**

---

DECRETO 7 maggio 2010.

**Sostituzione di un componente supplente presso la commissione provinciale di conciliazione di Frosinone.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533, recante norme sulla disciplina delle controversie di lavoro individuali e delle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie;

Visto l'art. 410, comma 7 c.p.c.;

Visto il proprio decreto n. 251 del 7 luglio 2009 di ricognizione della composizione della commissione provinciale di conciliazione di Frosinone e relative sottocommissioni;

Vista la nota n. 39/10 del 5 maggio 2010, con la quale la Cisl di Frosinone, nel rimettere le dimissioni del sig. Marzilli Pasquale, membro supplente in seno alla suindicata commissione, designa in sua sostituzione, il sig. Coppotelli Enrico, nato a Frosinone il 19 gennaio 1980 e residente a Ferentino in via Aia S. Francesco, 31;

Considerato che occorre provvedere alla predetta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Coppotelli Enrico è nominato membro supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione, in sostituzione, del sig. Marzilli Pasquale, dimissionario, in rappresentanza della Cisl di Frosinone.

Il presente ha decorrenza immediata.

Frosinone, 7 maggio 2010

*Il direttore provinciale:* MINNITI

**10A06101**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 aprile 2010.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Sulphur-Del».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 12 febbraio 2009 e successiva integrazione del 30 dicembre 2009 dall'impresa Phoenix -Del Srl con sede legale in Padova, p.zza G. Salvemini n. 7, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Sulphur-Del», contenente la sostanza attiva zolfo, uguale al prodotto di riferimento denominato Fungisol 80 WDG registrato al n. 13190 con D.D. in data 4 aprile 2006 dell'impresa medesima;

Rilevato che, la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Fungisol 80 WDG;

Rilevato pertanto, che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, per il prodotto fitosanitario di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 4 aprile 2011, l'impresa Phoenix - Del Srl con sede legale in Padova, p.zza G. Salvemini n. 7, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SULPHUR-DEL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, per il prodotto fitosanitario di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 1-5-10-25.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dalle imprese: Sapec Agro SA - Unità produttiva di Herdade das Praias - 2910 Setubal ( Portogallo), Quimetal Industrial S.A. - Santiago (Cile), Punjab Chemicals Crop protection Ltd. - Andheri (West), Munbai (India) e preparato presso lo stabilimento dell'impresa STI Solfotecnica Italiana Spa - Cotignola (RA).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14617.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2010

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

# SULPHUR-DEL

ANTICRITTOGAMICO IN MICRO GRANULI IDRODISPERDIBILI

***SULPHUR-DEL***

**COMPOSIZIONE**
100 grammi di prodotto contengono:
- Zolfo puro (esente da selenio) g 80
- Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

**FRASI DI RISCHIO**
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Titolare della registrazione:
PHOENIX-DEL S.r.l. – P.zza G. Salvemini nr. 7 – PADOVA
Tel. +39 049 66.11.29

**Officine di produzione**
Sapec Agro SA – Unità Produttiva di Herdade das Praias – 2910 Setubal (Portogallo)
Quimetal Industrial S.A. – Santiago (Cile)
Punjab Chemicals & Crop protection Ltd. – Andheri (West), Mumbai (India)
STI Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Salute n. xxxxx del xx/xx/xxxx

**Contenuto netto: kg 1 - *5* – 10 – *25*** **PARTITA N°**

**NORME PRECAUZIONALI**
Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

**INFORMAZIONI MEDICHE**
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**CARATTERISTICHE**
**SULPHUR-DEL** è un fungicida in microgranuli idrodisperdibili base di zolfo (esente da selenio) indicato per trattamenti contro l'Oidio o "Mal bianco" ad alta tempestività d'azione e lunga persistenza.

**MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO**
**POMACEE** (Melo e Pero): in trattamenti pre-fiorali 300-400 g/hl; in trattamenti post-fiorali: 200-300 g/hl.

**DRUPACEE:** 200-400 g/hl in pre e post fioritura impiegando le dosi più alte in caso di forte pressione della malattia; trattare alla dose di 400-600 g/hl per trattamenti estintivi di post-raccolta.

**AGRUMI, OLIVO:** 200-400 g/hl alla prima comparsa dei sintomi.

**VITE:** 200-300 g/hl nelle zone a bassa presenza di oidio; effettuare trattamenti ogni 7-8 giorni a 300-500 g/hl in zone e periodi maggiormente esposti all'infezione .

**NOCCIOLO:** 300-500 g/hl.

**FRAGOLA:** 200-500 g/hl. Le dosi più alte vanno impiegate in caso di forte pressione della malattia.

**ORTAGGI, PATATA:** 200-500 g/hl. Impiegare al dosaggio più alto nel periodo primaverile e in caso di forte pressione del patogeno.

**CEREALI:** 6-8 kg di prodotto in 300-500 litri d'acqua per ettaro, intervenendo alla comparsa del fungo sulle ultime due foglie del culmo.

**BARBABIETOLA DA ZUCCHERO:** 6-8 kg di prodotto, in 300-500 litri per ettaro. Effettuare un primo trattamento alla comparsa della malattia ed i successivi ad intervalli di 15-20 giorni.

**SOIA, GIRASOLE, TABACCO:** 4-6 kg di prodotto, in 300-500 litri d'acqua per ettaro.

**FORESTALI, ORNAMENTALI E FLOREALI:** 150-400 g/hl alla prima comparsa della malattia. Impiegare i dosaggi massimi in caso di forte pressione

**VIVAI DI PIOPPO:** 200-400 g/hl.

Preparazione della poltiglia
Mettere in un recipiente il quantitativo di prodotto necessario, aggiungere 1-2 litri di acqua per chilo di SULPHUR-DEL ed agitare fino ad ottenere un liquido cremoso che andrà versato nella botte (con l'agitatore attivato) entro 30 minuti dalla sua preparazione. Portare a volume con acqua mescolando con cura e mantenendo l'agitatore sempre in funzione.
COMPATIBILITÀ Il prodotto non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese, ecc.), con Oli minerali, Captano e Diclofluanide.
Deve essere irrorato a distanza di almeno 3 settimane dall'impiego degli Oli minerali e del Captano.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico sulle seguenti cultivar:
Mele: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.
Pere: Buona Luigia d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.
Vite: Sangiovese

**NON IRRORARE SU COLTURE SOFFERENTI O STRESSATE SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA**
**ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.** Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO – NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE**

10A06576

DECRETO 5 maggio 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Hutuleac Carmen Georgeta, di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Hutuleac Carmen Georgeta, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale «Ana Aslan» di Braila nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale «Ana Aslan» di Braila nell'anno 2009 dalla sig.ra Hutuleac Carmen Georgeta, nata a Galati (Romania) il giorno 31 gennaio 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Hutuleac Carmen Georgeta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A06062**

DECRETO 27 aprile 2010.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «NICO».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissióne in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Vista la domanda presentata in data 8 settembre 2006 dall'Impresa Sapec Agro SA con sede in Apartado 11 – E.C.Bonfim – 2901-852 Setubal (Portogallo), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato NICO contenente la sostanza attiva nicosulfuron;

Visto il decreto del 29 aprile 2008 di inclusione della sostanza attiva nicosulfuron nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2018, in attuazione della direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008;

Visto il parere favorevole espresso in data 24 febbraio 2009 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione fino al 31 dicembre 2018 (data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nicosulfuron in Allegato I), del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 27 marzo 2009 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 4 novembre 2009 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018 l'Impresa Sapec Agro SA con sede in Apartado 11 - E.C.Bonfim - 2901-852 Setubal (Portogallo) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato NICO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Sono fatti salvi gli adeguamenti e gli adempimenti stabiliti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalità definite dalla Direttiva d'iscrizione 2008/40/CE del 28 marzo 2008 per la sostanza attiva componente.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,100-0,200-0,250-0,500-1-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Sapec Agro SA in Herdade das Praias-2901-852 Setubal (Portogallo).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13471.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2010

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

# NICO

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais

Tipo di formulazione: sospensione concentrata

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

**COMPOSIZIONE**

-Nicosulfuron puro......... g ...4,18 (= 40 g/l)

-Coformulanti q.b. a......... g ...100

**FRASI DI RISCHIO**: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere né, fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosol. In caso di contatto con la pelle lavarsi abbondantemente con acqua. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

**SAPEC AGRO S.A.** - Apartado 11 - E.C. Bonfim. 2901-852 Setubal – Portogallo

Autorizzazione Ministero della Salute n. ............ del .......

Stabilimento di Produzione: SAPEC AGRO S.A., Herdade das Praias – 2901-852 Setúbal - Portogallo

kg. 0,100-0,200-0,250-0,500-1-5-10-20 Partita n° .........

**INFORMAZIONI MEDICHE**: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:**

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Conservare il recipiente ben chiuso. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

**CARATTERISTICHE**

Il NICO è un erbicida di post-emergenza selettivo per la coltura di **mais**, assorbito prevalentemente per via fogliare con spettro di azione molto ampio e che comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura. Combatte le seguenti infestanti:

- Graminacee: Avena spp (*Avena*), Agropyron repens (*Agropiro*), Alopecurus myosuroides (*Coda di volpe*), Echinochloa crus-galli (*Giavone comune*), Lolium spp (*Loglio*). Setaria spp (*Panicastrella*), Sorghum halepense da seme e rizoma (*Sorghetta*).
- Dicotiledoni: Amaranthus spp (*Amaranto*), Ambrosia artemisifolia (*Ambrosia*), Ammi majus (*Rindimolo*), Bidens tripartita (*Forbicina comune*), Capsella bursa-pastoris (*Borsa del pastore*), Diplotaxis erucoides (*Rucola selvatica*), Fumaria officinalis (*Fumaria*), Galinsoga parviflora (*Galinsoga*), Matricaria camomilla (*Camomilla*), Mercurialis annua (*Mercurella*), Picris echioides (*Soffione minore*), Polygonum persicaria (*Persicaria*), Polygonum lapathifolium (*Persicaria maggiore*), Portulaca oleracea (*Porcellana*), Raphanus raphanistrum (*Ramolaccio selvatico*), Rapistrum rugosum (*Rapistro rugoso*), Sinapis arvensis (*Senape selvatica*), Sonchus oleraceus (*Crespigno*), Stellaria media (*Centocchio*).

Sono mediamente sensibili :

- Graminacee: Panicum spp (*Panico*), Digitaria sanguinalis (*Sanguinella*)
- Dicotiledoni: Datura stramonium (*Stramonio*). Helianthus tuberosus (*Topinambur*), Phitolacca americana (*Fitolacca*), Fallopia convolvulus (*Poligono convolvolo*), Sotanum nigrum (*Erba morella*), Xanthium spp (*Lappola*)

**MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO**

Si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:

- mais: da 2-3 fino a 5-6 foglie
- infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
- infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento (sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza).

Si impiega con infestanti già nate.

Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10 °C o superiore a 25 °C ed in caso di "stress" idrici; viene distribuito con volumi di acqua compresi tra 200 e 400 l/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di pre miscelazione dell'attrezzatura, quindi portare il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

Dosi di impiego:

Litri 1 - 1,5/ha: la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.

Litri 1 + 0,5/ha in caso di presenza di malerbe a nascita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi distanziati tra loro di 7-10 giorni.

Per completare l'azione del prodotto sulle infestanti mediamente sensibili o mediamente resistenti (Abutilon theophrasti, Chenopodium spp) si consiglia la miscela con prodotti specifici a base di bentazone, dicamba, piridate, fluroxipir.

**AVVERTENZE:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibride. Trattamenti abbinati a base di teflutrin, carbosulfan e carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura. Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specialmente nel trattamento unico. Al termine dei trattamenti diserbanti è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto.

Operare come segue: Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente. Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 6% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa: svuotare ancora. Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita. Filtri ed ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

**FITOTOSSICITA'**: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

**Attenzione:**

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n° 65/2003); Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

# NICO

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais

Tipo di formulazione: sospensione concentrata

**COMPOSIZIONE**

-Nicosulfuron puro......... g ...4,18 (= 40 g/l)

-Coformulanti q.b. a......... g ...100

**FRASI DI RISCHIO**: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere né, fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosol. In caso di contatto con la pelle lavarsi abbondantemente con acqua. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

**SAPEC AGRO S.A.** - Apartado 11 - E.C. Bonfim. 2901-852 Setubal – Portogallo

Autorizzazione Ministero della Salute n. .......... del ..........

Stabilimento di Produzione: SAPEC AGRO S.A., Herdade das Praias – 2901-852 Setúbal - Portogallo

Taglie: g. 100 Partita n° .........

**INFORMAZIONI MEDICHE**: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:**
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Conservare il recipiente ben chiuso. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**

**IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**10A06575**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 ottobre 2009.

**Rettifica del decreto 11 ottobre 2007, n. 1440/Ric. di ammissione alle agevolazioni del progetto esecutivo DM29034, afferente ai Grandi progetti strategici.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito «L. n. 311/04»), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e successive modificazioni e integrazioni, che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (di seguito «CDP S.p.A.»), di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), il quale destina una quota pari ad almeno il 30% delle risorse del citato Fondo (pari a 1.800 milioni di euro) al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 1621/Ric del 18 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2005, recante «l'invito alla presentazione delle Idee Progettuali relativamente ai Programmi Strategici previsti dal PNR 2005-2007»;

Visto il decreto direttoriale 10 marzo 2006 prot. n. 449/Ric, con il quale i soggetti proponenti le idee progettuali approvate con il predetto decreto ministeriale del febbraio 2006 n. 242/Ric sono stati invitati a presentare i progetti esecutivi;

Visti i progetti esecutivi pervenuti;

Visto il decreto 297 del 27 luglio 1999 concernente il «riordino della disciplina snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto dell'8 agosto 2000, n. 593, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999 n. 297»;

Visto il decreto interministeriale 8 marzo 2006 n. 433/Ric. ed in particolare l'art. 3 del predetto decreto commi 10, 11, 12 e 13;

Visto il decreto n. 355/Ric. del 13 marzo 2007 con il quale tra l'altro è stato ammesso provvisoriamente alle agevolazioni il progetto DM 29034 dal titolo «Elastorad: impiego di radiazioni ionizzanti e metodi di fotochimica e nanochimica sui materiali e nel processo di costruzione di pneumatici» afferente al settore 4 e con attività di ricerca da realizzarsi con costi inferiori al 75% per attività di ricerca da realizzarsi nelle Aree Sottoutilizzate;

Visto il decreto n. 1440/Ric. del 11 ottobre 2007, con il quale è stato ammesso in via definitiva alle agevolazioni il predetto progetto DM 29034;

Vista la nota del 26-10-2007, con la quale la Pirelli Labs S.p.A. ha chiesto il passaggio della titolarità del progetto DM29034 a Pirelli Tyre S.p.A. e la variazione della data di inizio del progetto al 1° luglio 2007;

Vista la nota prot. n. 35 del 7 gennaio 2009, con la quale il MIUR, acquisito il parere del Comitato espresso nella seduta del 24 novembre 2008, ha autorizzato la modifica della titolarità del progetto DM29034 in capo a Pirelli Tyre S.p.A. e lo slittamento della data di inizio delle attività progettuali al 1° luglio 2007;

Considerato che la Unicredit MedioCredito Centrale S.p.A. in qualità di soggetto finanziatore ha deliberato in favore di Pirelli Tyre S.p.A. il relativo finanziamento bancario;

Tenuto conto che nella richiamata delibera di finanziamento, nell'ambito della valutazione, è stato accertato il merito creditizio di Pirelli Tyre S.p.A. anche per la concessione di un finanziamento agevolato;

Vista la delibera n. 732/09 del 16 aprile 2009 della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con la quale è stata deliberata a rettifica la concessione del finanziamento agevolato in favore di Pirelli Tyre S.p.A.;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla rettifica del richiamato decreto definitivo di ammissione alle agevolazioni n. 1440/Ric. dell'11 ottobre 2007 relativamente al progetto DM 29034;

Decreta:

Art. 1.

1. È disposta la variazione della titolarità del progetto DM29034 dal titolo «Elastorad: impiego di radiazioni ionizzanti e metodi di fotochimica e nanochimica sui materiali e nel processo di costruzione di pneumatici» da Pirelli Labs S.p.A. a Pirelli Tyre S.p.A. e lo slittamento della data di inizio delle attività progettuali al 1° luglio 2007.

2. La forma, la misura, le modalità e le condizioni di ammissione alle agevolazioni di cui al decreto definitivo n. 1440/Ric. dell'11 ottobre 2007 sono modificate e riportate nell'allegato 1.

3. Il costo complessivo di euro 6.998.900,00 grava per euro 1.049.835,00 nella forma di contributo nella spesa sugli stanziamenti del FAR per l'esercizio 2006, euro 5.354.158,50 nella forma di credito agevolato sugli stanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti nella ricerca presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti ed euro 594.906,50 nella forma di credito ordinario.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto interministeriale MUR-MEF dell'8 marzo 2006, relativamente al progetto DM29034, le tipologie di intervento, di cui al presente decreto, saranno perfezionate e regolate da due contratti di finanziamento, un contratto per le agevolazioni concesse nella forma di contributo nella spesa e un contratto per le agevolazioni concesse nella forma di finanziamento bancario e di finanziamento agevolato.

2. La stipula del contratto relativo alle agevolazioni sotto forma di finanziamento bancario e finanziamento ordinario è subordinata alla stipula del contratto di finanziamento in forma di contributo nella spesa.

3. L'erogazione delle agevolazioni sia nella forma di contributo nella spesa sia nella forma di finanziamento dovrà avvenire parallelamente, subordinatamente a quanto disposto al comma 1 dell'art. 5 del decreto MUR-MEF del 8 marzo 2006 n. 433/Ric e quant'altro disposto dai due contratti di finanziamento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2009

*Il direttore generale:* AGOSTINI

*Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2010*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 96*

ALLEGATO

Legge 297/1999 GPS DM29034

**Generalità del Progetto**

- Domanda: DM29034 del 30/03/2006

- Progetto di Ricerca

Titolo:
Elastorad:impiego di radiazioni ionizzanti e metodi di fotochimica e nanochimica sui materiali e nel processo di costruzione di pneumatici

Inizio Attività: 01/07/2007

Durata mesi: 36

- Beneficiari

**PIRELLI TYRE SPA**
MILANO - (MI)

| | |
|---|---|
| • Costo Totale | € 6.998.900,00 |
| - di cui attività di Ricerca Industriale | € 3.927.000,00 |
| - di cui attività di Sviluppo Precompetitivo | € 3.071.900,00 |
| - di cui attività di Formazione | € - |
| al netto di recuperi pari a | € -396.100,00 |

**Imputazione territoriale costi del Progetto**

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 | Sostegno Transitorio | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Personale | - | - | - | - | 2.254.200 | - | 2.254.200 |
| Spese generali | - | - | - | - | 1.352.350 | - | 1.352.350 |
| Attrezzature | - | - | - | - | 425.000 | - | 425.000 |
| Consulenze | - | - | - | - | 42.500 | - | 42.500 |
| Prestazioni di terzi | - | - | - | - | - | - | - |
| Beni immateriali | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiali | - | - | - | - | 42.500 | - | 42.500 |
| Recuperi (da detrarre) | - | - | - | - | -189.550 | - | -189.550 |
| Subtotale | - | - | - | - | 3.927.000 | - | 3.927.000 |
| Investimenti | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | - | - | - | - | 3.927.000 | - | 3.927.000 |

| | SVILUPPO PRECOMPETITIVO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 | Sostegno Transitorio | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Personale | - | - | - | - | 779.450 | - | 779.450 |
| Spese generali | - | - | - | - | 467.500 | - | 467.500 |
| Attrezzature | - | - | - | - | 425.000 | - | 425.000 |
| Consulenze | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestazioni di terzi | - | - | - | - | 1.224.000 | - | 1.224.000 |
| Beni immateriali | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiali | - | - | - | - | 382.500 | - | 382.500 |
| Recuperi (da detrarre) | - | - | - | - | -206.550 | - | -206.550 |
| Subtotale | - | - | - | - | 3.071.900 | - | 3.071.900 |
| Investimenti | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | - | - | - | - | 3.071.900 | - | 3.071.900 |

Nessun costo di formazione Totale

Nessun costo di Formazione Esterna

Nessun costo di Formazione Interna

**Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto**

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE |
| Contributo nella Spesa (CS) | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% |
| Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) | 85,0% | 85,0% | 85,0% | 85,0% | 85,0% |
| - di cui CA (90%) | 76,5% | 76,5% | 76,5% | 76,5% | 76,5% |
| - di cui CO (10%) | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% |
| TOTALE CS + CA + CO | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

| | SVILUPPO PRECOMPETITIVO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE |
| Contributo nella Spesa (CS) | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% |
| Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) | 85,0% | 85,0% | 85,0% | 85,0% | 85,0% |
| - di cui CA (90%) | 76,5% | 76,5% | 76,5% | 76,5% | 76,5% |
| - di cui CO (10%) | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% |
| TOTALE CS + CA + CO | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Esterna

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

**Agevolazioni deliberate per il Progetto**

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Contributo nella Spesa (CS) fino a € | - | - | - | 589.050,00 | - | 589.050,00 |
| Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a € | - | - | - | 3.337.950,00 | - | 3.337.950,00 |
| - di cui CA fino a € | - | - | - | 3.004.155,00 | - | 3.004.155,00 |
| - di cui CO fino a € | - | - | - | 333.795,00 | - | 333.795,00 |
| TOTALE CS + CA + CO fino a € | - | - | - | 3.927.000,00 | - | 3.927.000,00 |

| | SVILUPPO PRECOMPETITIVO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Contributo nella Spesa (CS) fino a € | - | - | - | 460.785,00 | - | 460.785,00 |
| Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a € | - | - | - | 2.611.115,00 | - | 2.611.115,00 |
| - di cui CA fino a € | - | - | - | 2.350.003,50 | - | 2.350.003,50 |
| - di cui CO fino a € | - | - | - | 261.111,50 | - | 261.111,50 |
| TOTALE CS + CA + CO fino a € | - | - | - | 3.071.900,00 | - | 3.071.900,00 |

Nessuna agevolazione per la Formazione Totale

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna

**Agevolazioni totali deliberate per il Progetto**

| | Ric. Industr. + Svil. Precomp. | Formazione | Totale |
|---|---|---|---|
| Contributo nella Spesa (CS) fino a € | 1.049.835,00 | - | 1.049.835,00 |
| Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a € | 5.949.065,00 | - | 5.949.065,00 |
| - di cui CA fino a € | 5.354.158,50 | - | 5.354.158,50 |
| - di cui CO fino a € | 594.906,50 | - | 594.906,50 |
| TOTALE CS + CA + CO fino a € | 6.998.900,00 | - | 6.998.900,00 |

**10A06403**

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 2 aprile 2010.

**Adozione del piano antincendio boschivo (piano AIB) del Parco Nazionale del Circeo con periodo di validità 2007-2011.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, della predetta legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede un apposito «piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato», che andrà a costituire una sezione del piano regionale;

Visto il decreto 20 dicembre 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile recante le Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Visto lo Schema di Piano AIB per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nelle aree naturali protette statali del 2002 predisposto dal Ministero dell'ambiente recante le linee guida per la redazione dei piani AIB e tuttora vigente per i Parchi nazionali.

Vista la nota prot. PNC/COM/2007/1885 del 25 gennaio 2007 del Parco Nazionale del Circeo di inoltro del piano AIB pluriennale 2007-2011, e la successiva nota prot. PNC/COM/2007/366 del 21 febbraio 2007 del medesimo Parco nazionale, con la quale si ritrasmette il piano comprendente alcune modifiche;

Visto il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2007-2011 predisposto ed approvato dal Parco Nazionale del Circeo;

Vista la nota prot. 1138 Posiz. V del 12 giugno 2007 del Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 3ª ove si esprime il parere favorevole per il suddetto piano AIB, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000 e nella quale si chiedono alcune integrazioni al piano AIB;

Vista la nota prot. DPN-2007-16947 del 18 giugno 2007 con la quale la Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare chiede al Parco Nazionale del Circeo di apportare alcune integrazioni al piano AIB, secondo quanto indicato nel parere espresso dal Corpo forestale dello Stato;

Vista la nota prot. PNC/PRES/2007/1703 del 7 settembre 2007 con la quale il Parco Nazionale del Circeo trasmette il piano AIB pluriennale 2007-2011 con le relative integrazioni richieste dal CFS e quindi dalla DPN;

Vista la nota prot. DPN-2007-26489 del 5 ottobre 2007 con la quale la Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare — mirando ad ottenere l'inserimento del piano AIB nel corrispondente piano regionale del 2008 — chiede al Parco Nazionale del Circeo di integrare il piano AIB con un capitolo di aggiornamento per l'anno 2008, pertinente sia gli interventi che i relativi costi;

Vista la nota prot. PNC/PRES/2008/1181 del 15 aprile 2008 con la quale il Parco Nazionale del Circeo trasmette il capitolo di aggiornamento per l'anno 2008 richiesto, ad integrazione del piano AIB per la parte economica-finanziaria 2008;

Vista la nota prot. DPN-10626 del 24 aprile 2008 con la quale la Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inoltra alla Regione Lazio il piano AIB relativo al Parco Nazionale del Circeo e chiede l'intesa per l'inserimento di detto piano AIB in un'apposita sezione dell'omonimo piano regionale, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Vista la nota di intesa prot. n. 266118 del 17 dicembre 2009 della Regione Lazio - Direzione generale protezione civile - Attività della Presidenza, con la quale si comunica l'avvenuto inserimento del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del Parco Nazionale del Circeo nel Piano antincendi boschivi regionale, come da norma vigente;

Decreta:

*Articolo unico*

Viene adottato ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000 n. 353, il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, con validità 2007-2011, predisposto dal Parco Nazionale del Circeo, ricadente nel territorio della Regione Lazio.

Roma, 2 aprile 2010

*Il Ministro:* PRESTIGIACOMO

**10A06404**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 aprile 2010.

**Proroga della certificazione e commercializzazione di una varietà di specie agraria cancellata dai relativi registri nazionali.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2009 con il quale la varietà di patata denominata «Oceania» è stata cancellata dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione;

Vista la richiesta presentata in data 24 marzo 2010 dalla società Coopagri Bretagne, responsabile della conservazione in purezza della varietà, intesa ad ottenere un periodo transitorio per la certificazione e la commercializzazione delle sementi della varietà di patata denominata «Oceania»;

Visto l'art. 17-*bis*, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che stabilisce, per le varietà per le quali l'iscrizione non è stata rinnovata, un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patata che si protragga fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

*Articolo unico*

Per la varietà di patata denominata «Oceania», cancellata dai registri nazionali delle varietà di specie agrarie con decreto ministeriale 19 febbraio 2009, le sementi possono essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno 2011.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2010

*Il direttore generale:* BLASI

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

**10A06060**

DECRETO 3 maggio 2010.

**Iscrizione di varietà di specie di piante ortive al relativo registro nazionale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 27 gennaio 2010 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro di specie ortive, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio del 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

*Articolo unico*

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nei registri delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:

| Specie | Codice SIAN | Varietà | Responsabile della conservazione in purezza |
|---|---|---|---|
| Fagiolo nano | 3028 | Meccano | Blumen s.r.l. |
| Fagiolo nano | 3027 | Scossa | Blumen s.r.l. |

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2010

*Il direttore generale:* BLASI

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

**10A06061**

DECRETO 11 maggio 2010.

**Autorizzazione all'organismo denominato «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria – soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino Centrale», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 134 del 20 gennaio 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino Centrale»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 18 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 250 del 23 ottobre 1999, con il quale l'organismo denominato «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria – soc. cons. a r.l.» con sede in Todi, Frazione Pantalla, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino Centrale»;

Visti il decreto 19 settembre 2002 e successivi, con i quali l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria – soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino Centrale», è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota n. 16171 del 23 ottobre 2009, ha trasmesso ai Servizi comunitari competenti la domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino Centrale» ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerato che «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria – soc. cons. a r.l.» ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino Centrale» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria – soc. cons. a r.l.» ha altresì predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione inviato ai Servizi comunitari con la nota sopra citata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino Centrale»;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile al consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 30 marzo 2010;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria – soc. cons. a r.l.» con sede in Todi, Frazione Pantalla, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino Centrale», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 134 del 20 gennaio 1998.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria – soc. cons. a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria – soc. cons. a r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Apppennino Centrale», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria – soc. cons. a r.l.» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'Organismo autorizzato «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria – soc. cons. a r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisi-

ti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Vitellone bianco dell'Appennino Centrale», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art.10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria – soc. cons. a r.l.» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria – soc. cons. a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria – soc. cons. a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino Centrale» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria – soc. cons. a r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria – soc. cons. a r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2010

*Il direttore generale:* LA TORRE

**10A06066**

DECRETO 11 maggio 2010.

**Designazione delle «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Acciughe sotto sale del Mar Ligure», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/06.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 776 del 4 agosto 2008 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Acciughe sotto sale del Mar Ligure»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che le «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria» hanno predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Acciughe sotto sale del Mar Ligure» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Acciughe sotto sale del Mar Ligure»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 30 marzo 2010;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art.14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Le Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria, sono designate quali autorità pubbliche ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Acciughe sotto sale del Mar Ligure», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 776 del 4 agosto 2008.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per le «Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

Le «Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria» non possono modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Acciughe sotto sale del Mar Ligure», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

Le «Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria» sono tenute a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

Le «Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria» dovranno assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Acciughe sotto sale del Mar Ligure», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del reg. (CE) n. 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare le «Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, le «Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria» sono tenute ad adempiere a tutte le disposizioni supplementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

Le «Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria» comunicano con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Acciughe sotto sale del Mar Ligure» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

Le «Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria» immettono nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

Le «Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria» sono sottoposte alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Liguria, ai sensi dell'art.14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2010, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2010

*Il direttore generale:* LA TORRE

**10A06067**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 6 maggio 2010.

**Costituzione del tavolo tecnico per l'adozione della disciplina di dettaglio sugli accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di contenuti audiovisivi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44** (Deliberazione n. 88/10/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 maggio 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 5;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» e successive modificazioni;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante «Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive»;

Rilevato che ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 11, del «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», così come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, è attribuito all'Autorità il compito di adottare entro il 30 giugno 2010, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnicamente realizzabili idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi che possono nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, psichico o morale o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche;

Rilevato che tra gli accorgimenti tecnicamente realizzabili che formano oggetto della disciplina da adottare è previsto, tra l'altro, l'uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio o di identificazione da regolamentare nel rispetto dei criteri generali previsti dall'art. 34, comma 5 «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Ritenuta, stante la complessità di predisposizione della disciplina da adottare, unitamente alla ristrettezza del termine di adozione del regolamento e alla necessità di attivare una procedura di co-regolamentazione, l'opportunità di costituire un tavolo tecnico cui invitare tutti i soggetti interessati, al fine di elaborare proposte per individuare gli accorgimenti tecnici idonei al raggiungimento delle finalità indicate dall'art. 34 del «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», anche avvalendosi, ai sensi dell'art. 35 del citato «Testo unico», della collaborazione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori;

Visto il documento per la costituzione e gli scopi del tavolo tecnico proposto dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

Udita la relazione del commissario Michele Lauria relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È costituito il tavolo tecnico per la redazione della disciplina di dettaglio di cui all'art. 34, comma 5 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

2. Le modalità di funzionamento e gli scopi del tavolo tecnico sono riportati nell'allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

3. Il termine di conclusione dei lavori del tavolo tecnico è di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata, priva dell'allegato A, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, ed integralmente nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 6 maggio 2010

*Il presidente:* CALABRÒ

*Il commissario relatore:* LAURIA

**10A06382**

## COMMISSARIO DELEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEL GRANDE EVENTO «LOUIS VUITTON WORLD SERIES»

DECRETO 18 maggio 2010.

**Aggiornamento del programma delle opere ed interventi relativi all'evento «Louis Vuitton World Series» - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, articolo 2, comma 1.** (Decreto n. 3361/19).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, recante la «Dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena;

Visto l'art. 1, comma 1, della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui il capo del Dipartimento della Protezione civile è stato nominato Commissario delegato per il Grande evento;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2010, n. 3855 con la quale il Presidente della Regione autonoma della Sardegna è stato nominato nuovo Commissario delegato per provvedere alla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali allo svolgimento delle gare veliche della «Louis Vuitton World Series» che avranno luogo nell'isola di La Maddalena;

Visto l'art. 7, comma 1, della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3838 del 30 dicembre 2009, con cui si stanziava la somma di Euro 4.000.000,00 per consentire l'organizzazione e la realizzazione degli interventi funzionali al detto Grande evento e delle connesse attività finalizzate allo svolgimento delle manifestazioni di cui alla medesima ordinanza;

Visto l'art. 7, comma 3 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, il quale disponeva il trasferimento della suddetta somma sulla contabilità speciale all'uopo istituita ed intestata al Commissario delegato;

Visto l'art. 7, comma 4 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, che autorizzava il Commissario delegato ad assegnare al Comitato organizzatore (WSTA) la somma di Euro 2.300.000,00 a valere sulle somme disponibili sulla predetta contabilità speciale;

Visto l'art. 4.1 dell'Accordo operativo siglato in data 28 aprile 2010 tra il Commissario delegato e WSTA Italy S.r.l. - Società organizzatrice del summenzionato Grande evento - nel quale è richiamata la disposizione predetta in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009;

Visto il proprio decreto n. 2969/17 del 4 maggio 2010 con cui, ai sensi dell'art. 4.2 dell'Accordo operativo stipulato con il Comitato organizzatore WSTA, si assegnava a detto Comitato la somma di Euro 1.150.000,00, pari al 50% dell'intero contributo;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile prot. n. DPC/CG/0036184 del 10 maggio 2010 con la quale si comunica che in data 6 maggio la Corte dei conti - Sezione Centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e Amministrazioni dello Stato ha deliberato di ammettere a visto e registrazione gli atti inerenti al Grande evento «Louis Vuitton World Series» - La Maddalena, con esclusione dell'art. 7, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838/09;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2010, n. 3876, la quale all'art. 1, comma 3, sopprime l'art. 7, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 ed all'art. 1, comma 1, ripristina la sostanziale disposizione di cui al comma abrogato, ponendo, però, al successivo comma 2, a carico del bilancio della Regione autonoma della Sardegna, gli oneri da esso previsti relativi all'assegnazione a WSTA della somma di Euro 2.300.000,00;

Vista la deliberazione n. 18/11 dell'11 maggio 2010, con cui la giunta della Regione autonoma della Sardegna, in attuazione di quanto disposto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3876 dell'11 maggio 2010 ha dato mandato all'assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio di porre in essere gli adempimenti finanziari necessari al reintegro, nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato, della somma di Euro 2.300.000,00 da utilizzarsi da parte del Commissario stesso, a titolo di anticipazione, per l'adempimento di cui all'art. 1, primo comma, della medesima ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3876/2010;

Visto il proprio decreto n. 3187/18 dell'11 maggio 2010, con il quale, in attuazione della succitata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio

2010, n. 3876, è stata confermata, a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato, nella misura prevista in prima fase dall'Accordo operativo sopra citato, siglato in data 28 aprile 2010, l'assegnazione a favore di WSTA già disposta con proprio decreto n. 2969/17 del 4 maggio 2010;

Atteso che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, primo comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2010, n. 3876, al pagamento della predetta somma complessiva prevista dal primo comma dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2010, n. 3876, deve provvedersi, in via di anticipazione, mediante attingimento a valere sulle somme disponibili nella contabilità speciale di cui all'art. 7, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009;

Atteso che, a fronte di una disponibilità nella contabilità speciale di cui all'art. 7, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, pari a complessivi Euro 4.000.000,00, di cui Euro 3.750.000,00 a carico del Fondo della Protezione civile ed Euro 250.000,00 a carico del Bilancio della Regione autonoma della Sardegna, la somma disponibile per la programmazione delle opere e degli interventi funzionali allo svolgimento delle gare veliche della «Louis Vuitton World Series» che avranno luogo nell'Isola di La Maddalena è pari, detratta l'anticipazione predetta di cui al primo comma dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3876 dell'11 maggio 2010, ad Euro 1.700.000,00;

Atteso che di tale importo di Euro 1.700.000,00, nella contabilità speciale la somma di Euro 1.450.000,00 è stata riversata a carico del Fondo della Protezione civile e la somma di Euro 250.000,00 a carico del bilancio della Regione autonoma della Sardegna;

Atteso che, ai sensi del terzo comma dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3838 del 30 dicembre 2009, sono stati adottati i seguenti decreti commissariali di nomina, per le attività di cui al primo e secondo comma del medesimo articolo, i seguenti soggetti attuatori:

23 aprile 2010, n. 2683/9: Conferma nomina del dott. Nicola Dell'Acqua, quale Soggetto attuatore per le opere e gli interventi funzionali relativi allo svolgimento dell'evento e nomina dello stesso quale soggetto attuatore per il coordinamento operativo delle attività logistico-funzionali di competenza dei vari soggetti interessati dalla gestione dell'evento sportivo sino alla sua conclusione e conseguente ripristino all'ordinario del territorio da esso interessato;

23 aprile 2010, n. 2685/11: Nomina rag. Luigi Crisponi, quale Soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838/2009 per l'acquisizione di sponsorizzazioni volte a reperire risorse finanziarie od altre utilità per la realizzazione delle opere e degli interventi e per ogni iniziativa utile per il buon esito dell'evento; nonchè per l'espletamento delle iniziative volte a favorire la promozione dell'evento anche presso club nautici ed altre realtà internazionali che si propongono di sostenere le relative spese;

23 aprile 2010, n. 2709/12: Nomina dott. Giovanni Antonio Carta, quale Soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838/2009 per la gestione dei rapporti relativi ai beni appartenenti al demanio e patrimonio della Regione autonoma della Sardegna interessati dall'utilizzo per la realizzazione del Grande Evento «Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena;

e che sono state istituite le seguenti strutture di supporto:

23 aprile 2010 - Decreto commissariale n. 2684/10: Struttura temporanea di missione di cui all'art. 2, quarto comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838/2009, a supporto del Soggetto attuatore dott. Nicola Dell'Acqua;

23 aprile 2010 - Decreto commissariale n. 2710/13: Struttura temporanea a supporto del Soggetto Attuatore dott. Giovanni Antonio Carta;

Atteso che i Soggetti attuatori predetti, avvalendosi delle rispettive strutture di supporto, sono stati chiamati a porre in essere tutte le attività necessarie alla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali allo svolgimento dell'evento e, pertanto, in primo luogo a individuare le opere e gli interventi stessi prevedendone la spesa nei limiti delle somme disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario;

Atteso che la programmazione di tali opere e di tali interventi ha formato oggetto di numerose riunioni di coordinamento, in progress, a partire dal 16 marzo 2010, 16 marzo 2010 (Prima riunione operativa di raccordo la Presidenza della Regione autonoma della Sardegna ed il Dipartimento della Protezione civile per attivare il subentro nella gestione commissariale ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3855/2010) tra l'Ufficio del Commissario, in persona del Soggetto attuatore previsto in ordinanza nella figura del capo di Gabinetto della presidenza della Regione autonoma della Sardegna, l'avv.to Giandomenico Sabiu, la Regione, il Dipartimento della Protezione civile, i Soggetti attuatori

dott. Nicola Dell'Acqua, dott. Giovanni Antonio Carta, rag. Luigi Crisponi, nonchè riunioni unificate di coordinamento della Commissione generale di indirizzo di cui al settimo comma dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 ed i Soggetti attuatori stessi;

Atteso che, con decreto commissariale n. 2682/8, in data 23 aprile 2010, è stata istituita la Commissione generale di indirizzo di supporto al Commissario di cui al settimo comma dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3838 del 30 dicembre 2009 e che tale Commissione si è insediata in data 27 aprile 2010 presso l'Ufficio del Commissario delegato costituito in data 23 aprile 2010 con decreto commissariale n. 2681/7;

Atteso che il 27 e 28 aprile 2010 si sono tenute, presso la presidenza della Regione autonoma della Sardegna, Ufficio del Commissario governativo delegato, in Cagliari, Viale Trento, 69, due riunioni unificate di coordinamento generale della Commissione generale di indirizzo predetta, dei soggetti attuatori, della società concessionaria Mita Resort S.r.l. e della società organizzatrice WSTA e che in tali riunioni sono stati definiti i reciproci impegni trasposti in due bozze di accordi operativi che recano in allegato un identico documento che fissa gli adempimenti di competenza della Regione, del Commissario delegato, di WSTA e di MITA;

Atteso che tali due accordi operativi di cui uno tra il Commissario delegato e WSTA ed uno dal medesimo Commissario delegato e MITA, sono stati siglati, rispettivamente, il 27 aprile 2010 ed il 3 maggio 2010;

Atteso che il giorno 12 maggio 2010, presso la presidenza della Regione autonoma della Sardegna, Ufficio del Commissario governativo delegato, in Cagliari, Viale Trento, 69, si è svolta la riunione unificata della Commissione generale di indirizzo di cui all'art. 2, settimo comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e dei Soggetti attuatori di cui all'art. 1, terzo comma dell'ordinanza stessa, in prosecuzione delle precedenti due tenutesi in data 27 e 28 aprile 2010 si è tenuta una riunione unificata di coordinamento generale tra la Commissione generale di indirizzo ed i Soggetti attuatori avente all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

1) Aggiornamento della programmazione degli interventi in corso di realizzazione e da realizzare compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie nell'ambito della contabilità speciale intestata al Commissario;

2) Predisposizione della bozza di programma e del connesso bilancio della contabilità speciale per l'esame e l'adozione, da parte del Commissario delegato, dei provvedimenti di competenza;

Atteso che alla predetta riunione unificata di coordinamento generale, per gli aspetti promozionali relativi all'evento, ha partecipato la dottoressa Michela Melis, direttrice del servizio trasparenza e comunicazione della direzione generale della presidenza della Regione, la quale ha illustrato il programma di attività di promozione della Sardegna comprendente eventi ed iniziative di comunicazione a supporto dell'evento internazionale «Louis Vuitton World Series» adottato dalla giunta regionale con deliberazione n. 17/44 del 27 aprile 2010 adottata su proposta del presidente di concerto con gli assessori regionali del turismo e dell'agricoltura. Tale programma, la cui attuazione sarà coordinata dal predetto servizio trasparenza e comunicazione, prevede interventi per un importo complessivo pari ad Euro 895.000,00 tutti a carico del bilancio regionale;

Ritenuto di prendere atto di tale programma e di ricomprenderlo nell'ambito del programma complessivo degli interventi connessi allo svolgimento dell'evento di che trattasi;

Atteso che, a seguito degli esiti della predetta riunione di coordinamento i Soggetti attuatori dott. Nicola Dell'Acqua e dott. Giovanni Antonio Carta hanno formalizzato la loro proposta coordinata di programma al Commissario delegato, rispettivamente con note n. DPC/LVT/37372 del 12 maggio 2010 e n. 20152 del 12 maggio 2010, ai fini dell'adozione del provvedimento commissariale di programmazione degli interventi e della spesa a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario stesso;

Ritenuto in adesione alla proposta dei predetti Soggetti attuatori, come sopra formalizzata a seguito della riunione di coordinamento generale sopra citata, tenutasi in data 12 maggio 2010, di approvare il programma coordinato di opere ed interventi di cui alle proposte stesse;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa è approvato il seguente Programma di opere ed interventi, aggiornato alla data del 12 maggio 2010, da realizzare con i fondi all'uopo disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, art. 7, terzo comma, pari ad Euro 1.700.000,00;

**PROGRAMMA UTILIZZO FONDI CONTABILITÀ SPECIALE**

Art. 7, 2° comma, O.P.C.M. n. 3838/2009, in combinato disposto con l'art. 1, 4°comma, O.P.C.M. n.3876 dell'11 maggio 2010

**SOMME DISPONIBILI NELLA CONTABILITÀ SPECIALE**

| | | |
|---|---|---|
| A carico Fondo Protezione Civile | € | 1.450.000,00 |
| A carico Bilancio della Regione Autonoma della Sardegna | € | 250.000,00 |
| **TOTALE SOMME DISPONIBILI** | **€** | **1.700.000,00** |

| | Programma | Importo massimo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Completamento interventi edili area ex Arsenale | € | 46.000,00 |
| 2 | Dispositivo VVF | € | 289.000,00 |
| 3 | **Progettazione** completamento rimozione sedimenti darsena ex Arsenale | € | 330.000,00 |
| 4 | **Progettazione definitiva ed esecutiva** interventi AIB | € | 34.760,00 |
| 5 | **Progettazione definitiva** interventi predisposizione valorizzazione beni culturali Punta Rossa | € | 51.200,00 |
| 6 | Interventi AIB | € | 280.000,00 |
| 7 | Attivazione linea Telecom a 34 Mbps per collegamento televisivo via internet | € | 204.000,00 |
| 8 | Copertura assicurativa per il contraente (RAS) e Mita Resort srl per le attività inerenti la manifestazione velica LVT all'interno dell'area dell'ex arsenale. | € | 7.000,00 |
| 9 | Somma a disposizione: spese organizzazione Ufficio Commissario ed assistenza esterna | € | 255.000,00 |
| 10 | Somma a disposizione: Imprevisti | € | 203.040,00 |
| | **TOTALE** | € | **1.700.000,00** |

Art. 2.

Ai fini del necessario coordinamento, in sede di dettaglio della programmazione ed in sede attuativa, è recepito nel Programma di cui al presente decreto, per farne parte integrante, il Programma di cui alla deliberazione della giunta della Regione autonoma della Sardegna n. 17/44 del 27 aprile 2010, citata in premessa ed allegata in copia al presente decreto stesso, che reca una previsione di spesa complessiva pari ad Euro 895.000,00.

Art. 3.

Con successivi provvedimenti, verrà aggiornato il programma di cui ai precedenti articoli 1 e 2 del presente decreto.

ll presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e sul sito internet istituzionale della Regione stessa.

Cagliari, 18 maggio 2010

*Il Commissario delegato:* CAPPELLACCI

**10A06687**

DECRETO 21 maggio 2010.

**Approvazione del Piano antincendio per l'isola di Caprera ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009.** (Decreto n. 3535/20).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, recante la «Dichiarazione di Grande Evento per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della "Louis Vuitton World Series" presso l'isola di La Maddalena»;

Visto l'art. 1, comma 1, della sopra citata ordinanza n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui il capo del Dipartimento della protezione civile è nominato commissario delegato per il Grande Evento;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2010, n. 3855, con la quale il Presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato nuovo commissario delegato per il Grande Evento;

Visto l'art. 3, comma 1, della sopra citata ordinanza n. 3838 del 30 dicembre 2009, che prevede l'approvazione dei progetti per gli interventi funzionali allo svolgimento della «Louis Vuitton World Series»;

Visto il decreto del commissario delegato n. 2683/9 di rep. del 23 aprile 2010, con il quale è stato confermato quale Soggetto attuatore, ai sensi della sopra citata ordinanza n. 3838 del 30 dicembre 2009, il dott. Nicola Dell'Acqua, direttore generale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare DPN/2010/6247 del 30/03/2010, con la quale si dichiara l'immediata operatività del Piano antincendio boschivo (AIB) dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di «La Maddalena», nelle more della sua approvazione e salve modifiche ed integrazioni risultanti necessarie in corso di istruttoria;

Visto il decreto del Commissario delegato n. 2906/16 del 30 aprile 2010 di approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione degli interventi funzionali al sistema antincendio dell'isola di Caprera, individuati sulla base del Piano antincendio boschivo (AIB) dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di «La Maddalena»;

Visto il decreto del Soggetto attuatore n. 5/2010 del 6 aprile 2010 di aggiudicazione della gara per la realizzazione degli interventi funzionali al sistema antincendio dell'isola di Caprera;

Visto il Piano regionale della regione autonoma della Sardegna di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2008-2010, redatto ai sensi della legge n. 353 del 2000;

Visto il verbale della riunione tecnica convocata il 12 maggio 2010 dal Soggetto attuatore dott. Nicola Dell'Acqua per discutere e pianificare le attività AIB, per il periodo dell'evento, con gli enti ordinariamente competenti a garantire la gestione della lotta attiva AIB sul territorio dell'Arcipelago di La Maddalena, e quindi sull'Isola di Caprera, secondo il suddetto Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2008-2010;

Vista la legge 353/2000, la quale all'art. 8, comma 2, prevede che per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è predisposto un apposito piano dal Ministro dell'ambiente di intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori, sentito il Corpo forestale dello Stato;

Vista la quinta parte del «Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2008-2010» che costituisce la sezione speciale contenente i Piani antincendio dei Parchi Nazionali dell'Asinara e dell'Arcipelago di La Maddalena che sono stati recentemente approvati dal Ministero per l'ambiente;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 20/16 del 19 maggio 2010 recante «Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2008-2010 - Revisione anno 2010», nella quale viene espressa l'intesa di cui all'art. 8 della legge 353/2000;

Ritenuto di dover accogliere le indicazioni contenute nella nota del Soggetto attuatore prot. DPC/LVT/38291 del 14 maggio 2010.

Decreta:

Art. 1.

1. Sono anticipate a decorrere dal 20 maggio 2010 per tutto il periodo di durata del Grande Evento «Louis Vuitton World Series» e per le aree interessate dal medesimo, le attività ordinariamente previste per il periodo di campagna antincendio boschivo estiva dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2008-2010, come integrato dal Piano antincendio boschivo (AIB) dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di «La Maddalena».

Art. 2.

1. L'impiego di uomini e di mezzi per garantire le attività previste nei Piani di cui all'art. 1, finalizzate all'avvistamento e al pronto intervento antincendio boschivo (AIB) è per l'occasione rafforzato, secondo quanto stabilito nell'allegato n.1, al verbale della riunione tecnica del 12 maggio 2010, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il coordinamento delle attività AIB e del flusso delle comunicazioni è garantito dal Centro operativo provinciale (COP) tel. 079633123 di Tempio del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA), che opera in regime di presidio operativo, garantendo la reperibilità del funzionario di turno.

*Il Commissario delegato*
CAPPELLACCI

**10A06699**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Approvazione dello statuto della «Chiesa Cristiana Protestante in Milano», in Milano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 aprile 2010, è approvato lo statuto della «Chiesa Cristiana Protestante in Milano», con sede in Milano.

**10A06099**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Elenco delle aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 1° gennaio 2010 al 7 gennaio 2010

ACACIA GIUSEPPE S.r.l.
con sede in : GUBBIO - PG
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
GUBBIO - PG
**Decreto del 07/01/2010 n. 49218**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/10/2009 al 11/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 12/10/2009 al 11/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione- lavorazione artistica e ornamentale del ferro battuto e del peltro- officine da ramaio, fabbro ferraio, maniscalco-

---

BELLARIA MOBILI S.p.a.
con sede in : ASCOLI SATRIANO - FG
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
ASCOLI SATRIANO - FG
**Decreto del 07/01/2010 n. 49240**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/10/2009 al 14/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 15/10/2009 al 14/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : Fabbricazione di altri mobili in legno per arredo domestico- fabbricazione di mobili per camere da letto, soggiorni, per esterno, ecc.- finitura di mobili, ad es. verniciatura, verniciatura a spruzzo, verniciatura a tampone, applicazione di tappezzeria ai

---

BIENNE S.r.l.
con sede in : MONCALIERI - TO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
MONCALIERI - TO
**Decreto del 07/01/2010 n. 49210**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/10/2009 al 18/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009 al 18/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche- fabbricazione di oggetti per servizi da tavola, utensili da cucina e oggetti per la toletta in materie plastiche- fabbricazione di articoli vari in materie plastiche: caschi, visiere ed altri copricapi

---

BONFIGLIOLI ITALIA S.p.a.
con sede in : CARPIANO - MI
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
CARPIANO - MI
**Decreto del 07/01/2010 n. 49255**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/09/2009 al 31/12/2009

Settore : Commercio alingrosso di altri prodotti interme commercio all'ingrosso di carta alla rinfusa e di altri prodotti interme commercio all'ingrosso di pietre preziose grezze-

---

CARLSON WAGONLIT ITALIA S.r.l.
con sede in : ROMA - RM
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
PALERMO - PA
TORINO - TO

**Decreto del 07/01/2010 n. 49235**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/10/2009 al 30/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2009 al 30/09/2010

Settore : Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator- attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura, prenotazione di camere in albergo o simili e di titoli

---

CHEF EXPRESS S.p.a.
con sede in : CASTELVETRO DI MODENA - MO
Causale di intervento : ristrutturazione aziendale
Unita' aziendali di :
ALESSANDRIA - AL
**Decreto del 07/01/2010 n. 49225**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/08/2009 al 31/07/2011
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/08/2009 al 31/01/2010

Settore : Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione- vendita al dettaglio di carburanti, compreso il GPL, per autoveicoli, motocicli, imbarcazioni, aerei- vendita al dettaglio di prodotti lubrificanti, antigelo, additivi, ecc. per autoveicoli- sono compre

---

CHEMAS S.r.l.
con sede in : ASCOLI PICENO - AP
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
ASCOLI PICENO - AP
**Decreto del 07/01/2010 n. 49209**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 31/08/2009 al 30/08/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 31/08/2009 al 30/08/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TIPO COTONE- OPERAZIONI PREPARATORIE PER IL TRATTAMENTO DELLE FIBRE TIPO COTONE, CARDATURA E PETTINATURA, ANNODATURA- FABBRICAZIONE DI FILATI SIA IN COTONE CHE IN FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI TIPO COTONE, PER LA TESSITUR

---

CITRUS VITA S.p.a.
con sede in : MESSINA - ME
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
PACE DEL MELA - ME
**Decreto del 07/01/2010 n. 49254**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 04/08/2009 al 03/08/2010

Settore : Produzione di succhi di frutta e di ortaggi- produzione di succhi e di concentrati (nettari) di frutta e ortaggi-

---

COMPAS S.r.l.
con sede in : MONCALIERI - TO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
CHIERI - TO
**Decreto del 07/01/2010 n. 49216**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/10/2009 al 18/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009 al 18/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -

---

CONCERTA C/O SCM GROUP S.p.a.
con sede in : CASALECCHIO DI RENO - BO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
VERUCCHIO - RN
**Decreto del 07/01/2010 n. 49222**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/02/2009 al 04/04/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/02/2009 al 04/04/2009

Settore : Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting)- attività di imprenditori che forniscono cibi preparati presso un'unità centrale e destinati al consumo in altra sede, ad es. fornitura a compagnie aeree, per il recapito a domicilio, per banchetti, cene

---

CONCERTA C/O SCM GROUP S.p.a.
con sede in : CASALECCHIO DI RENO - BO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
VERUCCHIO - RN
**Decreto del 07/01/2010 n. 49223**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 06/04/2009 al 11/07/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 06/04/2009 al 11/07/2009

Settore : Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting)- attività di imprenditori che forniscono cibi preparati presso un'unità centrale e destinati al consumo in altra sede, ad es. fornitura a compagnie aeree, per il recapito a domicilio, per banchetti, cene

---

CONFRAV S.p.a.
con sede in : GRUMOLO DELLE ABBADESSE - VI
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
GRUMOLO DELLE ABBADESSE - VI
**Decreto del 07/01/2010 n. 49248**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2009 al 31/08/2010

Settore : Confezione di abbigliamento o indumenti particolari- confezione di indumenti per neonati, tute sportive, completi da sci, costumi da bagno, ecc-

---

COREMA S.p.a.
con sede in : MILANO - MI
Causale di intervento : concordato preventivo
Unita' aziendali di :
TREZZANO ROSA - MI
**Decreto del 07/01/2010 n. 49247**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 31/08/2009 al 30/08/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione- fabbricazione di attrezzature industriali per refrigerazione o surgelamento- fabbricazione di attrezzature per il condizionamento dell'aria- fabbri

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DB GROUP S.p.a.
con sede in : CATANIA - CT
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
ADRANO - CT
**Decreto del 07/01/2010 n. 49230**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 28/09/2009 al 27/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 28/09/2009 al 27/09/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per edilizia in terracotta- fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta non refrattaria: mattoni, tavelloni, tegole, camini, tubi, condotti, ecc- fabbricazione di piastrelle in cotto per pavim

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EFFEBI Societa in accomandita semplice
con sede in : ROSIGNANO MARITTIMO - LI
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
ROSIGNANO MARITTIMO - LI
**Decreto del 07/01/2010 n. 49208**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 10/08/2009 al 09/08/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 10/08/2009 al 09/08/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici- fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli in metallo-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEA S.p.a.
con sede in : ROMA - RM
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
BOLOGNA - BO
FIRENZE - FI
GENOVA - GE
MILANO - MI
NAPOLI - NA
PADOVA - PD
ROMA - RM
TORINO - TO
**Decreto del 07/01/2010 n. 49250**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2009 al 31/08/2010

Settore : Corsi di formazione professionale- sono inclusi corsi di informatica, corsi di videoscrittura, ecc.-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMILIANI S.r.l.
con sede in : COTIGNOLA - RA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
COTIGNOLA - RA
**Decreto del 07/01/2010 n. 49211**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/10/2009 al 18/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009 al 18/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, rettifica, molatura, saldatura, taglio, giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su metalli per mezzo di raggi laser- manutenzione

---

ESSEPI S.r.l.
con sede in : CASTIONS DI STRADA - UD
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
CASTIONS DI STRADA - UD
**Decreto del 07/01/2010 n. 49245**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/09/2009 al 31/08/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2009 al 31/08/2010

Settore : Fabbricazione di altri mobili in legno per arredo domestico- fabbricazione di mobili per camere da letto, soggiorni, per esterno, ecc.- finitura di mobili, ad es. verniciatura, verniciatura a spruzzo, verniciatura a tampone, applicazione di tappezzeria ai

---

FASHION LAB S.p.a.
con sede in : NOLA - NA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
NOLA - NA
**Decreto del 07/01/2010 n. 49232**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/09/2009 al 31/08/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2009 al 31/08/2010

Settore : Confezione di abbigliamento esterno- confezione di altri indumenti esterni realizzati con tessuti, tessuti non tessuti, ecc., per uomo, donna e bambino: cappotti, completi, giacche, pantaloni, gonne, ecc.- confezione di altri indumenti esterni realizzati

---

FEDERICO ASPESI S.r.l.
con sede in : GALLARATE - VA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
GALLARATE - VA
**Decreto del 07/01/2010 n. 49242**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/10/2009 al 04/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009 al 04/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : Commercio alingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate-

---

FIR ELETTROMECCANICA SPA S.r.l.
con sede in : CASALMAGGIORE - CR
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
CASALMAGGIORE - CR
CASALMAGGIORE - CR
**Decreto del 07/01/2010 n. 49238**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 31/08/2009 al 30/08/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 31/08/2009 al 30/08/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 48690 del 11/12/2009

Settore : MOTORI, GENERATORI E TRASFORMAT. ELETTRICI: FABBRICAZIONE

---

FURLAN CASHMERE S.r.l.
con sede in : FERRARA - FE
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
FERRARA - FE
FERRARA - FE
**Decreto del 07/01/2010 n. 49221**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/10/2009 al 06/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/10/2009 al 06/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : Commercio al dettaglio di filati per maglieria e di merceria- commercio al dettaglio di filati per maglieria- commercio al dettaglio di merceria: aghi, filati cucirini, ecc.-

---

GIANO PLASTICA S.r.l.
con sede in : CASSANO DELLE MURGE - BA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
BRINDISI - BR
CASSANO DELLE MURGE - BA
**Decreto del 07/01/2010 n. 49234**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/10/2009 al 30/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2009 al 30/09/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche- fabbricazione di oggetti per servizi da tavola, utensili da cucina e oggetti per la toletta in materie plastiche- fabbricazione di articoli vari in materie plastiche: caschi, visiere ed altri copricapi

---

GIEFFE AUTOMOTIVE S.r.l.
con sede in : MODUGNO - BA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
MODUGNO - BA
**Decreto del 07/01/2010 n. 49239**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 20/09/2009 al 06/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 20/09/2009 al 06/09/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi- fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli- allestimento di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi di qualsiasi tipo- fabbricazione di rimorchi e semirimorchi: rim

---

GIORGIO GRATI S.p.a.
con sede in : CAMERANO - AN
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
CAMERANO - AN
**Decreto del 07/01/2010 n. 49214**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/10/2009 al 10/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 12/10/2009 al 10/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : Confezione di abbigliamento esterno- confezione di altri indumenti esterni realizzati con tessuti, tessuti non tessuti, ecc., per uomo, donna e bambino: cappotti, completi, giacche, pantaloni, gonne, ecc.- confezione di altri indumenti esterni realizzati

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GIUSY S.r.l.
con sede in : BELMONTE PICENO - AP
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
BELMONTE PICENO - AP
**Decreto del 07/01/2010 n. 49226**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 03/08/2009 al 31/07/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 03/08/2009 al 31/07/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : Fabbricazione di calzature non in gomma- fabbricazione di calzature non in gomma, a prescindere dall'uso cui sono destinate e dal procedimento utilizzato (stampaggio compreso)- fabbricazione di ghette, gambali e articoli simili-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HARRIS CALORIFIC S.r.l.
con sede in : PIANORO - BO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
PIANORO - BO
**Decreto del 07/01/2010 n. 49228**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/08/2009 al 31/07/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/08/2009 al 31/07/2010

Settore : Fabbricazione di materiale per saldatura non elettrica- fabbricazione di generatori di gas e di lance termiche-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.S.A.P. INDUSTRIA SEGHE AFFINI PIEMONTESE Societa a responsabilita limitata
con sede in : TORINO - TO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
VOLPIANO - TO
**Decreto del 07/01/2010 n. 49213**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/10/2009 al 18/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009 al 18/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : Fabbricazione di utensileria- fabbricazione di utensili a mano quali pinze, cacciavite, ecc.- fabbricazione di seghe e di lame di seghe- fabbricazione di parti intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica: trapani, punzoni, matrici, frese- fabb

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IPRA S.p.a.
con sede in : ASSORO - EN
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
ASSORO - EN
**Decreto del 07/01/2010 n. 49253**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 27/10/2009 al 26/10/2010

---

IWR ITAL WAGEN ROMA S.r.l.
con sede in : ROMA - RM
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
ROMA - RM
**Decreto del 07/01/2010 n. 49231**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/09/2009 al 31/08/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2009 al 31/12/2009
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : Commercio di autoveicoli- commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture, nuove e di seconda mano:- commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli fuoristrada (jeep, ecc.)- commercio all'ingrosso e al dettaglio praticato dai concessionari di a

---

KUONI ITALIA S.p.a.
con sede in : GENOVA - GE
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
GENOVA - GE
MILANO - MI
NAPOLI - NA
ROMA - RM
**Decreto del 07/01/2010 n. 49215**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/10/2009 al 30/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2009 al 31/12/2009

Settore : Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator- attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura, prenotazione di camere in albergo o simili e di titoli

---

LANIFICIO TESSICLUB S.r.l.
con sede in : CARMIGNANO - PO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
CARMIGNANO - PO
**Decreto del 07/01/2010 n. 49220**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 31/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 31/10/2010

Settore : Tessitura di filati tipo cotone- fabbricazione di tessuti tipo cotone ad armatura larga, sia in cotone che in filati sintetici o artificiali- fabbricazione di tessuti di velluto, ciniglia, tessuti a spugna, garza, ecc.-Dalla classe 17.21 sono escluse:- fa

---

MABRUN S.p.a.
con sede in : BASSANO DEL GRAPPA - VI
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
BASSANO DEL GRAPPA - VI
**Decreto del 07/01/2010 n. 49249**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/09/2009 al 13/09/2010

Settore : Confezione di abbigliamento esterno- confezione di altri indumenti esterni realizzati con tessuti, tessuti non tessuti, ecc., per uomo, donna e bambino: cappotti, completi, giacche, pantaloni, gonne, ecc.- confezione di altri indumenti esterni realizzati

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MASCAGNI S.p.a.
con sede in : CASALECCHIO DI RENO - BO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
CASALECCHIO DI RENO - BO
**Decreto del 07/01/2010 n. 49227**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/09/2009 al 31/08/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2009 al 31/08/2010

Settore : Fabbricazione di poltrone e divani- fabbricazione di divani, divani letto e poltrone- attività dei laboratori di tappezzeria: finitura di sedie, poltrone, divani, riparazione e restauro di divani e poltrone-Dalla classe 36.11 è esclusa:- fabbricazione di

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONDIAL GROUP S.r.l.
con sede in : SAN GIORGIO MONFERRATO - AL
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
MIRABELLO MONFERRATO - AL
SAN GIORGIO MONFERRATO - AL
**Decreto del 07/01/2010 n. 49224**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/09/2009 al 06/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/09/2009 al 06/09/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione- fabbricazione di attrezzature industriali per refrigerazione o surgelamento- fabbricazione di attrezzature per il condizionamento dell'aria- fabbri

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFFICINE DI CARTIGLIANO S.p.a.
con sede in : CARTIGLIANO - VI
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
CARTIGLIANO - VI
**Decreto del 07/01/2010 n. 49244**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/09/2009 al 08/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/09/2009 al 08/09/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)- fabbricazione di macchine per la lavorazione delle pelli e del cuoio: macchine per la p

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFFICINE MARGONI Societa in accomandita semplice
con sede in : TRENTO - TN
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
TRENTO - TN
**Decreto del 07/01/2010 n. 49212**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/10/2009 al 06/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/10/2009 al 06/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, rettifica, molatura, saldatura, taglio, giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su metalli per mezzo di raggi laser- manutenzione

---

POLIFIBRA S.p.a.
con sede in : AGRATE BRIANZA - MI
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
AGRATE BRIANZA - MI
**Decreto del 07/01/2010 n. 49243**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 06/10/2009 al 05/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 06/10/2009 al 05/10/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : Stampa di giornali-

---

PRESLEGHE IN LIQUIDAZIONE S.p.a.
con sede in : ABBIATEGRASSO - MI
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
ABBIATEGRASSO - MI
**Decreto del 07/01/2010 n. 49236**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 31/08/2009 al 30/08/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 31/08/2009 al 30/08/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : Fusione di altri metalli non ferrosi- produzione di getti di metalli pesanti- produzione di getti di metalli preziosi-Dalla classe 27.54 è esclusa:- fusione effettuata in connessione con fabbricazione di prodotti metallici cfr. divisioni 27-36-

---

RADIM S.p.a.
con sede in : POMEZIA - RM
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
POMEZIA - RM
**Decreto del 07/01/2010 n. 49233**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 20/07/2009 al 19/07/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 20/07/2009 al 19/07/2010

Settore : Fabbricazione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime vegetali- fabbricazione di prodotti chimici vari: peptoni e loro derivati, altre sostanze proteiche e loro derivati n.c.a.-

---

RENOPLAST S.r.l.
con sede in : LURAGO MARINONE - CO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
LURAGO MARINONE - CO
**Decreto del 07/01/2010 n. 49237**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 03/08/2009 al 27/07/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 03/08/2009 al 27/07/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche- fabbricazione di oggetti per servizi da tavola, utensili da cucina e oggetti per la toletta in materie plastiche- fabbricazione di articoli vari in materie plastiche: caschi, visiere ed altri copricapi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIGE S.p.a.
con sede in : CAVRIGLIA - AR
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
CAVRIGLIA - AR
**Decreto del 07/01/2010 n. 49217**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/10/2009 al 30/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2009 al 30/09/2010

Settore : Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)- fabbricazione di prodotti in legno destinati principalmente all'edilizia: porte, finestre, imposte e loro telai-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SILME S.r.l.
con sede in : CASERTA - CE
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
CASERTA - CE
**Decreto del 07/01/2010 n. 49241**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 10/09/2009 al 09/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 10/09/2009 al 09/09/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : Altri lavori di installazione- installazione di sistemi di illuminazione e segnaletica luminosa per strade, ferrovie, aeroporti e porti, cimiteri, ecc.- installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori ed attrezzature non classifica

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THERMOPACK 2000 S.r.l.
con sede in : FERENTINO - FR
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
FERENTINO - FR
**Decreto del 07/01/2010 n. 49251**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009 al 18/10/2010

Settore : Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero- fabbricazione di lattine e barattoli per alimenti conservati, di tubetti e scatole pieghevoli- fabbricazione di chiusure metalliche-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TODAY Societa per azioni
con sede in : ROMA - RM
Causale di intervento : art. 35, comma 3, legge 416/81 e 62/01
Unita' aziendali di :
ROMA - RM
**Decreto del 07/01/2010 n. 49246**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 04/12/2008 al 03/12/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 04/12/2008 al 03/12/2009
Con autorizzazione al pagamento diretto -

Il presente decreto annulla e sostituisce il D.D. 46714 del 28/07/2009

Settore : Edizione di riviste e periodici-

---

UNITRAT S.r.l.
con sede in : BARI - BA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
BARI - BA
**Decreto del 07/01/2010 n. 49229**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/09/2009 al 06/09/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/09/2009 al 06/09/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto -
Settore : Trattamento e rivestimento dei metalli- rivestimento, anodizzazione, ecc. dei metalli- trattamento termico dei metalli- sbavatura, sabbiatura, barilatura, pulitura dei metalli- colorazione e incisione su metalli- rivestimento non metallico dei metalli: pl

---

VANCINI Societa cooperativa a
con sede in : GENOVA - GE
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
SAN DAMIANO D'ASTI - AT
TORINO - TO
**Decreto del 07/01/2010 n. 49219**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/10/2009 al 11/10/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 12/10/2009 al 11/10/2010

Settore : Confezione di indumenti da lavoro- confezione di indumenti da lavoro: uniformi, divise, abiti sacerdotali, camici, costumi teatrali, ecc-Dalla classe 18.21 sono escluse:- fabbricazione di calzature cfr. 19.30- confezione di articoli di vestiario in gomma

---

**10A06383**

**Elenco delle aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 1° gennaio 2010 al 7 gennaio 2010 - Istanze presentate su G.I.G.S. online**

Denominazione Azienda : **CARTOGRAFICA EUROPA SRL UNIPERSONALE**
con sede in : **OCCHIOBELLO** Prov : **RO**
Causale di Intervento : **Fallimento**
Unità di : **OCCHIOBELLO** Prov : **RO**
Settore: **Fabbricazione di prodotti cartotecnici**
**Decreto del 07/01/2010 n. 49262**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **21/11/2009** al **20/11/2010**
Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **COTRAS SUD**
con sede in : **TERMOLI** Prov : **CB**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di : **TERMOLI** Prov : **CB**
Settore: **Altre attivita' connesse ai trasporti terrestri n.c.a.**
**Decreto del 07/01/2010 n. 49260**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/10/2009** al **30/09/2010**
Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **FALLIMENTO ARTI GRAFICHE SKILLED**
con sede in : **GUIDIZZOLO** Prov : **MN**
Causale di Intervento : **Fallimento**
Unità di : **GUIDIZZOLO** Prov : **MN**
Settore: **Fabbricazione di prodotti cartotecnici**
**Decreto del 07/01/2010 n. 49261**
Concessione del programma di C.I.G.S. dal **16/10/2009** al **15/10/2010**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **LA PIRAMIDE SRL**
con sede in : **VAIRANO PATENORA** Prov : **CE**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di : **ROCCA D'EVANDRO** Prov : **CE**
Settore: **FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA**
**Decreto del 07/01/2010 n. 49258**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **14/10/2009** al **13/10/2010**
Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **MOTONAUTICA RIZZARDI**
con sede in : **SAN FELICE CIRCEO** Prov : **LT**
Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**
Unità di : **SAN FELICE CIRCEO** Prov : **LT**
Settore: **Altre attivita' connesse ai trasporti per vie d'acqua**
**Decreto del 07/01/2010 n. 49259**
Concessione del programma di C.I.G.S. dal **02/11/2009** al **31/10/2010**
Con autorizzazione al pagamento diretto

**10A06384**

# MINISTERO DELLA SALUTE

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fertipig»

*Decreto n. 45 del 26 aprile 2010*

Specialità medicinale per uso veterinario FERTIPIG, liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile per suini.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Milano) - via Colleoni, 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0204/001/MR.

Produttore responsabile rilascio lotti: Ceva Sante Animale nello stabilimento sito in 10 Avenue de la Ballastière, 33500 Libourne - Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola contenente 1 flacone di liofilizzato e 1 flacone da 25 ml di solvente - A.I.C. n. 104204019;

scatola contenente 10 flaconi di liofilizzato e 10 flaconi da 25 ml di solvente - A.I.C. n. 104204021.

Composizione:

principi attivi:

Gonadotropina serica equina (PMSG) - 80 UI;

Gonadotropina corionica (HCG) - 40 UI.

Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini (scrofe).

Indicazioni terapeutiche: scrofe dopo lo svezzamento:

induzione e sincronizzazione dell'estro entro 7 giorni dal trattamento;

riduzione dell'intervallo tra lo svezzamento e l'estro in scrofe con estro tardivo;

trattamento dell'anestro stagionale.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

periodo di validità dopo la ricostituzione conformemente alle istruzioni: 28 giorni.

Tempi di attesa: carne e visceri: zero giorni.

Regime di dispensazione: Solo per uso veterinario. Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria non ripetibile in copia unica.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

**10A06063**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fenflor 300 mg/ml» soluzione iniettabile per bovini.

*Decreto n. 44 del 26 aprile 2010*

Specialità medicinale per uso veterinario FENFLOR 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini.

Titolare A.I.C.: ditta Gosmore Ltd sita in 9 Pitch and Pay Lane, Sneyd Park, Bristol BS9 1NH, Regno Unito.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0292/001/MR

Produttore responsabile rilascio lotti: officina KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo mesto – Slovenia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104063019;

flacone da 100 ml - A.I.C. n.104063021;

flacone da 250 ml - A.I.C. n.104063033.

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: florfenicolo 300 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: malattie causate da batteri sensibili al florfenicolo: trattamento terapeutico delle infezioni del tratto respiratorio nei bovini dovute a Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida e Histophilus somni.

Tempi di attesa: carne e visceri 30 giorni, latte: uso non consentito nelle bovine in lattazione che producono latte destinato al consumo umano.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo la prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro prescrizione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia: il presente decreto ha efficacia immediata.

**10A06064**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dinalgen 150 mg/ml soluzione iniettabile per bovini».

*Decreto n. 43 del 21 aprile 2010*

Specialità medicinale per uso veterinario DINALGEN 150 mg/ml soluzione iniettabile per bovini.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Dr. Esteve S.A. con sede in Avda. Mare de Déu de Montserrat 221 - 08041 Barcellona (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti: Fort-Dodge Veterinaria, S.A. sita in Crta. Camprodòn s/n, 17813 Vall de Bianya (Girona) Spagna.

Procedura decentrata n. ES/V/0115/001/DC.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flaconcino da 100 ml - A.I.C. n. 104165016;

5 flaconcini da 100 ml - A.I.C. n. 104165030;

10 flaconcini da 100 ml - A.I.C. n. 104165042;

1 flaconcino da 250 ml - A.I.C. n. 104165028;

5 flaconcini da 250 ml - A.I.C. n. 104165055.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene:

principio attivo: ketoprofene 150 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche:

riduzione dell'infiammazione e del dolore associati a disturbi muscoloscheletrici post-partum e zoppia;

riduzione della febbre associata a malattia respiratoria del bovino;

riduzione dell'infiammazione, della febbre e del dolore nella mastite clinica acuta in associazione con terapia antimicrobica, ove opportuno.

Tempi di attesa:

carne e visceri: 2 giorni;

latte: zero ore.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo la prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro prescrizione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia: il presente decreto ha efficacia immediata.

**10A06065**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amprolium 25% Liquido Chemifarma».**

*Provvedimento n. 70 del 26 aprile 2010*

Specialità medicinale per uso veterinario AMPROLIUM 25% LIQUIDO CHEMIFARMA, nelle confezioni:

bottiglia da 100 ml - A.I.C. n. 102526023;

bottiglia da 1 litro - A.I.C. n. 102526047;

tanica da 5 L - A.I.C. n. 102526011;

tanica da 10 L - A.I.C. n. 102526050.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Forlì, via Don Eugenio Servadei, 16 - codice fiscale n. 00659370407.

Oggetto: variazione tipo II: modifica tempi di attesa per le carni e uova delle galline ovaiole.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente la riduzione dei tempi di attesa nelle galline ovaiole da: «Galline ovaiole: 10 giorni (uova), 3 giorni (carni)» a: «Galline ovaiole: 0 giorni (uova e carni)».

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

carne e visceri: zero giorni;

uova: zero giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**10A06068**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

**Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Casteggio» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.**

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese, intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Casteggio»;

Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione dell'11 marzo 2010, presente il funzionario della Regione Lombardia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

---

ANNESSO

*Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Casteggio»*

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Casteggio», anche nella tipologia «riserva», è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

*Base ampelografica*

Il vino di cui all'art. 1 deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Barbera: minimo 65%;

Croatina, Uva Rara, Ughetta (Vespolina) e Pinot Nero, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 35%.

Art. 3.

*Zona di produzione delle uve*

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Casteggio» comprende la fascia vitivinicola collinare del comune di Casteggio, nonché dei comuni confinanti di Borgo Priolo, Corvino San Quirico, Montebello della Battaglia, Calvignano, Oliva Gessi e Torrazza Coste. Tale zona è così delimitata:

Da una linea che partendo dalla cittadina di Casteggio in direzione Voghera sulla ss 10 (Ing. Adolfo Mazza), va oltre il Comune di Montebello della Battaglia e la Frazione Genestrello, superato il quale, si svolta verso sinistra in direzione Torrazza Coste, percorrendo la strada vicinale «Cascina Gioiello» che in prossimità della cascina Riccagioia diventa via «Riccagioia» proseguendo fino al centro di Torrazza Coste; a questo punto si svolta a sinistra, via «Guglielmo Marconi» verso est fino ad incrociare via «Schizzola», attraversata la stessa si percorre in direzione Olesi la via comunale «Strada dei sette cani o dei muri» fino a svoltare a destra in via «Cà Barco», fino all'incrocio con la strada vicinale «Codalunga e Torre», qui a sinistra fino alla Frazione o Cascina «Torrebianchina». Proseguiamo verso destra lungo il confine di foglio 4 del Comune di Borgo Priolo fino al congiungimento con la strada Comunale «Della Cattabrega», qui svoltiamo a sinistra sulla medesima fino all'incrocio con via «Valle Coppa», qui a destra fino a Borgo Priolo. Qui, da via «Valle Coppa» si prosegue in via «Ghiaia dei Risi» fino all'intersezione con la via «Località Travaglino» a sinistra percorrendola fino al centro di Calvignano. Si attraversa la sp 188 e si prosegue in direzione Oliva Gessi con la strada vicinale «Molino del Cevino», fino al confine comunale con Oliva Gessi, si prosegue con via «Cassinera», percorrendola tutta fino all'intersezione con via «La Cà».

In questo punto si svolta a sinistra verso Corvino San Quirico, la strada diventa via «Novellina» e poi via «Oratorio», si prosegue verso valle, la strada diventa via «Roma», si prosegue sempre verso valle, la strada diventa via «Castellini», avanti fino all'intersezione con la ss 10, che percorriamo verso sinistra fino al centro di Casteggio, punto di partenza della delimitazione. Tale delimitazione, è percorsa in senso antiorario, e la zona di produzione del «Casteggio» rimane a sinistra della linea di delimitazione.

Art. 4.

*Norme per la viticoltura*

4.1. Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Casteggio» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche tradizionali caratteristiche di qualità.

I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate, escludendo comunque i fondo valle ed i terreni di pianura.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente utilizzati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

4.2. Densità d'impianto.

Per i nuovi impianti e reimpianti, la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000, per i vigneti con il vitigno Croatina la densità di ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.200.

4.3. Sesti di impianto e forme di allevamento.

I sesti di impianto, le forme di allevamento (controspalliera) e i sistemi di potatura devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. Per i vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare sono consentite le forme di allevamento già usate nella zona.

4.4. Irrigazione.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.5. Resa ad ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione del vino rosso a denominazione di origine controllata «Casteggio» ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo, devono essere i seguenti:

produzione massima: 8,5 tonnellate/ettaro;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,50% vol.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa di uva ad ettaro dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi il 15 % dei limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Oltre detto limite del 15% decade il diritto alla denominazione di origine controllata «Casteggio» per tutta la partita.

4.6. Raccolta delle uve.

Le uve destinate alla produzione del vino rosso «Casteggio» devono essere raccolte manualmente.

La Regione Lombardia, sentito il parere del Consorzio di Tutela, annualmente con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo della denominazione di origine controllata «Casteggio», dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

5.1. Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, di affinamento e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nella zona di produzione della denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese», così come stabilita e delimitata dal relativo art. 3 del predetto disciplinare. È consentito, inoltre che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.

5.2. Resa massima uva/vino.

La resa massima di trasformazione delle uve in vino non può essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato, ma non oltre il 5%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite decade il diritto alla denominazione per tutta la partita.

Per il vino rosso «Casteggio» la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, verso la denominazione di origine controllata «Casteggio» nella tipologia rosso e rosso riserva.

Il vino rosso atto a denominazione di origine controllata «Casteggio» può essere classificato con la denominazione di origine controllata «Casteggio» rosso e rosso riserva, purché risponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli Organismi competenti.

5.3. Modalità di vinificazione.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atti a conferire al vino le sue rispettive caratteristiche. In particolare è ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla denominazione «Casteggio». Nel caso della vinificazione disgiunta, l'assemblaggio definitivo della relativa partita deve avvenire prima della richiesta di campionatura per il riconoscimento della denominazione, e comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore.

5.4. Invecchiamento ed affinamento.

La denominazione di origine controllata «Casteggio» è riservata solo al vino sottoposto ad un periodo di affinamento obbligatorio complessivo di almeno ventiquattro mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, di cui almeno dodici mesi di invecchiamento obbligatorio in botti di rovere di qualsiasi capacità ed almeno sei mesi di affinamento in bottiglia prima della commercializzazione. È ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti per non più del 5% del totale del volume in corso di invecchiamento obbligatorio.

5.5. Riserva.

Il «Casteggio» sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 3 anni, a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve, può portare come specificazione aggiuntiva la dizione «riserva».

Art. 6.

I vini «Casteggio» e «Casteggio riserva», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso, talvolta con riflessi violacei e tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, etereo, delicato;

sapore: secco, corposo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare i limiti indicati per l'acidità e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

*Qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione*

7.1. Qualificazioni.

Alla denominazione di origine controllata «Casteggio» è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi rosso, superiore, extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.

È consentito, tuttavia, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

7.2. Etichettatura.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino rosso a denominazione di origine controllata «Casteggio» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

7.3. Caratteri e posizioni in etichetta.

Le menzioni facoltative, escluse i marchi ed i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi ed evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.

Nella designazione dei vini di cui all'art. 1, la menzione specifica tradizionale «Denominazione di Origine Controllata» deve essere riportata immediatamente al di sotto della denominazione «Casteggio» e la menzione «riserva», a sua volta, deve essere riportata al di sotto della citata menzione «Denominazione di Origine Controllata». La menzione riserva deve essere altresì riportata in caratteri di dimensione non superiore al 50 % di quelli usati per la denominazione «Casteggio».

La designazione del vino rosso a denominazione di origine controllata «Casteggio» può essere accompagnata dalla menzione «vigna», purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto, come normato dall'art. 4 del presente disciplinare;

tale menzione sia iscritta nell'apposito elenco istituito dall'organismo che detiene l'Albo vigneti della denominazione;

coloro che, nella designazione e presentazione del vino rosso «Casteggio», intendono accompagnare la denominazione di origine controllata con la menzione «vigna», abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia riportata in caratteri di dimensione massima pari al 50% dei caratteri usati per la denominazione di origine controllata.

Art. 8.

*Confezionamento*

Per l'immissione al consumo del vino rosso «Casteggio» sono ammessi soltanto i recipienti in vetro della capacità di litri: 0,375-0,750-1,500-3,000. La chiusura di tali recipienti deve essere effettuata soltanto con tappo di sughero monopezzo della lunghezza minima di mm 50. La sola bottiglia ammessa è la «bordolese» classica, con vetro di colore verde scuro.

**10A06548**

**Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese» o «Sangue di Giuda» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.**

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese» o «Sangue di Giuda»;

Visto il parere favorevole della regione Lombardia sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione dell'11 marzo 2010, presente il funzionario della regione Lombardia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

**PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "SANGUE DI GIUDA DELL'OLTREPÒ PAVESE" O "SANGUE DI GIUDA"**

**Articolo 1.**
La Denominazione di Origine Controllata "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese" o "Sangue di Giuda" è riservata ai vini, anche nelle tipologie "frizzante" e "spumante", che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

**Articolo 2.**
Base ampelografica
I vini "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda", devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

- Barbera: dal 25% al 65%;
- Croatina: dal 25% al 65%;
- Uva rara, Ughetta (Vespolina) e Pinot nero: congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 45%.

**Articolo 3.**
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese" o "Sangue di Giuda" è delimitata come segue:
dalla strada statale n. 10 al km 162+700 segue quale confine a est la strada comunale per Bosnasco, Costamontefedele, fraz. Casotti. Da qui segue in direzione fraz. Braccio fino al bivio per la fraz. Villa Marone, si prosegue fino alla fraz. Barbaleone fino a raggiungere la via Marconi, quindi a ovest fino a raggiungere Boffalora, Poggiolo e ancora per Cerisola, Donelasco e Santa Maria della Versa. Da qui scende a nord per la provinciale Santa Maria-Stradella, sino alla frazione Begoglio, dove devia a ovest per la comunale che tocca le frazioni: Squarzine, Gaiasco, Cella, Ca' di Paglia sino al ponte del torrente Scuropasso in località Molino Sacrista. Quindi scende a valle lungo il torrente Scuropasso, sino a incontrare il confine comunale tra Lirio e Pietra de' Giorgi a comprendere per intero quest'ultimo territorio comunale e quello di Cigognola a sud della strada statale n. 10 che costituisce il confine nord sino al chilometro n. 162+700, all'imbocco della strada comunale per Bosnasco.

**Articolo 4.**
Norme per la viticoltura
4.1) Condizioni naturali dell'ambiente
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese" o "Sangue di Giuda", devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche di qualità.
I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate escludendo comunque i fondovalle e i terreni di pianura.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
4.2) Densità di impianto
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000.
Per gli appezzamenti di croatina la densità di ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.200.
4.3) Sesti d'impianto e forme d'allevamento

I sesti d'impianto, le forme di allevamento (controspalliera) e i sistemi di potatura devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. Per i vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare sono consentite le forme di allevamento già usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse.
4.4) Irrigazione
É consentita l'irrigazione di soccorso.
4.5) Rese ad ettaro e gradazione minima naturale
Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese" o "Sangue di Giuda" ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

| Tipologia | Produzione massima (t/ha) | Titolo alc. vol. nat. min. (% vol) |
|---|---|---|
| 1. Sangue di Giuda | 10,50 | 11,50 |
| 2. Sangue di Giuda frizzante | 10,50 | 11,50 |
| 3. Sangue di Giuda spumante | 10,50 | 11,50 |

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa uva ad ettaro dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite del 20% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese" o "Sangue di Giuda", per tutta la partita.
La Regione Lombardia, sentito il parere del Consorzio di Tutela, annualmente, con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo delle menzioni aggiuntive, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

**Articolo 5**
Norme per la vinificazione
5.1) Zona di vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione é consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.
5.2) Resa massima uva/vino
Le rese massime dell'uva in vino devono essere le seguenti:

| Tipologia | Resa uva/vino |
|---|---|
| 1. Sangue di Giuda | 70% |
| 2. Sangue di Giuda frizzante | 70% |
| 2. Sangue di Giuda spumante | 70% |

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati, ma non oltre il 5%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.
5.3) Modalità di vinificazione e di elaborazione
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali,

leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro rispettive caratteristiche.
Nel caso della vinificazione disgiunta, il coacervo dei vini facenti parte della medesima partita, deve avvenire nella cantina del vinificatore entro il periodo di completo affinamento e comunque prima della richiesta della certificazione della relativa partita prevista dalla vigente normativa o prima della eventuale commercializzazione, all'interno della zona contemplata dall'art. 5.1, come vino atto a "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese" o "Sangue di Giuda".

**Articolo 6.**
Caratteristiche dei vini al consumo
I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
1) "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese" o "Sangue di Giuda":
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: vinoso intenso;
- sapore: pieno, di corpo e dolce, talvolta vivace e leggermente tannico;
- residuo zuccherino minimo: 80 g/l;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol di cui almeno 5,50% vol svolto;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Il vino a denominazione di origine "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese" o "Sangue di Giuda" all'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato, alla stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione, che conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non superiore a 1,7 bar.
2) "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese" o "Sangue di Giuda" frizzante:
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: vinoso intenso;
- sapore: dolce, di corpo, pieno;
- spuma: vivace, evanescente;
- residuo zuccherino minimo: 80 g/l;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol di cui almeno 7,00% vol svolto;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
3) "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese" o "Sangue di Giuda" spumante dolce:
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: vinoso intenso;
- sapore: pieno, di corpo, dolce;
- spuma: vivace, persistente;
- titolo alcolometrico volumico effettivo 9,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
E' facoltà del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra i limiti indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

**Articolo 7.**
Qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione
7.1) Qualificazioni
Alla Denominazione di Origine Controllata "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese" o "Sangue di Giuda", anche nelle tipologie frizzante e spumante, è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato, vecchio, riserva e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
7.2) Etichettatura
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese" o "Sangue di Giuda", anche nelle tipologie "frizzante" e "spumante", è obbligatorio riportata l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva.
7.3) Caratteri e posizioni in etichetta
La denominazione "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese" o "Sangue di Giuda" deve essere indicata nella designazione del prodotto in maniera consecutiva, anche su più righe, seguita immediatamente al di sotto dalla menzione specifica tradizionale "denominazione di origine controllata".
Le menzioni facoltative, escluse i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.
7.4) Marchio collettivo
La Denominazione di Origine Controllata "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese" o "Sangue di Giuda" è contraddistinta obbligatoriamente dal un marchio collettivo espresso nella forma grafica e letterale allegata al presente disciplinare, in abbinamento inscindibile con la denominazione. L'utilizzo del marchio collettivo è curato direttamente dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese che deve distribuirlo anche ai non associati, alle medesime condizioni di utilizzo riservate ai propri associati.

**Articolo 8.**
Confezionamento
I vini a Denominazione di Origine Controllata "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese" o "Sangue di Giuda", anche nelle tipologie "frizzante" e "spumante", devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 5.
Per la tappatura del "Sangue di Giuda" spumante è obbligatorio il tappo di sughero a fungo munito del tradizionale ancoraggio a gabbietta, ad eccezione dei recipienti di volume nominale uguale o inferiore a ml 200 per i quali sono consentite le chiusure ammesse dalla vigente normativa in materia.
Per la versione frizzante è tuttavia ammessa la chiusura con tappo a fungo in sughero ancorato con gabbietta, utilizzato tradizionalmente nella zona, con eventuale capsula non superiore a 7 centimetri.

**Allegato 1**

Presentazione marchio e sue applicazioni

A colori su nero

B/N su nero (1)

B/N su nero (2)

**Allegato 2**

mm. 16,5

Riduzione

**Allegato 3**

Font

ARIAL BLACK

AVANT GARDE

| BORDEAUX | ROSSO | ROSA | NERO |
|---|---|---|---|
| C 30 | C 0 | C 0 | C 0 |
| M 100 | M 100 | M 30 | M 0 |
| Y 100 | Y 100 | Y 60 | Y 0 |
| K 40 | K 0 | K 0 | K 100 |

Tabella colori in versione CMYK

**Allegato 4**

Versione oro. La presente declinazione è valida per la riproduzione in oro. Utilizzabile su capsule di colore scuro, carta intestata, biglietti da visita, ecc...
(Vedere esempio a destra)

Declinazioni particolari.

10A06549

## Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Pinot nero dell'Oltrepò Pavese» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Pinot nero dell'Oltrepò Pavese»;

Visto il parere favorevole della regione Lombardia sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione dell'11 marzo 2010, presente il funzionario della regione Lombardia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

---

ANNESSO

**PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "PINOT NERO DELL'OLTREPÒ PAVESE"**

**Articolo 1.**

La Denominazione di Origine Controllata "Pinot nero dell'Oltrepò Pavese" è riservata ai vini rossi, anche nella tipologia "riserva", che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

**Articolo 2.**

Base ampelografica

Il vino di cui all'art. 1 deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia:

- Pinot nero: minimo 95 %;
- altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia, congiuntamente o disgiuntamente: fino a un massimo del 5%.

**Articolo 3.**

Zona di produzione delle uve.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino "Pinot nero dell'Oltrepò Pavese" comprende la fascia vitivinicola collinare dell'"Oltrepò Pavese" per gli interi territori dei seguenti comuni in provincia di Pavia: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo e per parte dei territori di questi altri comuni: Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido,Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella, Torricella Verzate.

Tale zona e cosi delimitata:

parte dai km 136+150 della strada statale n. 10, la linea di delimitazione scende verso sud seguendo la strada provinciale Bressana-Salice Terme, sino al bivio di Rivanazzano. Qui si devia verso ovest lungo la strada che da Rivanazzano porta alla Cascina Spagnola, per piegare a quota 139 verso sud e raggiungere il confine provinciale e regionale Pavia-Alessandria, che segue fino a Serra del Monte. Da questo punto la linea di delimitazione raggiunge Casa Carlucci e prosegue in direzione sud, lungo il confine che divide i comuni di Ponte Nizza e Bagnaria fino al torrente Staffora, includendo San Ponzo Semola. Di qui la linea di delimitazione segue la statale Voghera-Varzi-Penice fino all'abitato di Ponte Nizza, indi devia a est-nord-est seguendo la provinciale di fondo valle per Val di Nizza. Prosegue quindi in direzione nord lungo il confine comunale tra ponte Nizza, Val di Nizza e Montesegale sino al Rio Albaredo e con esso raggiunge il torrente Ardivestra, con il quale si identifica risalendo verso est a raggiungere la Cascina della Signora. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord seguendo la strada provinciale Godiasco-Borgoratto Mormorolo, a incontrare il confine dei comuni Fortunago e Ruino. Prosegue sul confine comunale meridionale di Ruino a raggiungere il confine provinciale tra Pavia-Piacenza.

La delimitazione orientale del comprensorio é costituita dal confine provinciale Pavia-Piacenza sino al suo incontro con la strada statale n. 10, per raggiungere la strada provinciale Bressana-Salice

Terme che incrocia al km 136+150 del comprensorio, punto di partenza della delimitazione.

**Articolo 4.**
Norme per la viticoltura
4.1) Condizioni naturali dell'ambiente
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Pinot nero dell'Oltrepò Pavese" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche di qualità.
I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari escludendo comunque i fondovalle e i terreni di pianura.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
4.2) Densità di impianto
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000.
4.3) Sesti d'impianto e forme d'allevamento
I sesti d'impianto, le forme di allevamento (controspalliera) e i sistemi di potatura devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. Per i vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare sono consentite le forme di allevamento già usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse.
4.4) Irrigazione
É consentita l'irrigazione di soccorso.
4.5) Rese ad ettaro e gradazione minima naturale
Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Pinot nero dell'Oltrepò Pavese" ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

| Tipologia | Produzione massima (t/ha) | Titolo alc. vol. nat. min. (% Vol.) |
|---|---|---|
| 1. Pinot nero | 12,00 | 12,00 |
| 2. Pinot nero riserva | 12,00 | 12,00 |

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa uva ad ettaro dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Oltre detto limite del 20% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata "Pinot nero dell'Oltrepò Pavese" per tutta la partita.
La Regione Lombardia, sentito il parere del Consorzio di Tutela, annualmente, con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo delle menzioni aggiuntive di cui all'art. 1, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

**Articolo 5**
Norme per la vinificazione
5.1) Zona di vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione é consentito che tali operazioni siano

effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.
5.2) Resa massima uva/vino
Le rese massime dell'uva in vino devono essere le seguenti:

| Tipologia | Resa uva/vino |
|---|---|
| 1. Pinot nero | 70% |
| 2. Pinot nero riserva | 70% |

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati, ma non oltre il 5%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.
5.3) Modalità di vinificazione e di elaborazione
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro rispettive caratteristiche.
5.4) Invecchiamento
La denominazione "Pinot nero dell'Oltrepò Pavese" riserva é riservata ai vini sottoposti a un periodo di invecchiamento di almeno ventiquattro mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, di cui almeno 6 in legno.

**Articolo 6.**
Caratteristiche dei vini al consumo
Il vino a Denominazione di Origine Controllata di "Pinot nero dell'Oltrepò Pavese" deve rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
1) "Pinot nero dell'Oltrepò Pavese":
- colore: rosso rubino anche scarico con possibili sfumature aranciate;
- odore: etereo, gradevole, caratteristico;
- sapore: secco, morbido o pieno con retrogusto amarognolo, ma armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 4,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
2) "Pinot nero dell'Oltrepò Pavese" riserva:
- colore: rosso anche scarico con possibili riflessi aranciati;
- odore: etereo, gradevole, caratteristico;
- sapore: secco, caldo, leggermente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
- acidità totale minima: 4,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vino può rilevare lievi sentori di legno.
E' facoltà del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra i limiti indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

**Articolo 7.**
Qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione
7.1) Qualificazioni
Alla Denominazione di Origine Controllata "Pinot nero dell'Oltrepò Pavese", anche nella tipologia riserva, è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il

consumatore.
7.2) Etichettatura
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti “Pinot nero dell’Oltrepò Pavese”, anche nella tipologia riserva è obbligatoria l’indicazione dell’annata di vendemmia da cui il vino deriva.
7.3) Caratteri e posizioni in etichetta
La denominazione “Pinot nero dell’Oltrepò Pavese” deve essere indicata nella designazione del prodotto in maniera consecutiva, anche su più righe, seguita immediatamente al di sotto dalla menzione specifica tradizionale “denominazione di origine controllata”. Le menzioni facoltative, escluse i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell’etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.
7.4) Marchio collettivo
La Denominazione di Origine Controllata “Pinot nero dell’Oltrepò Pavese” è contraddistinta obbligatoriamente dal un marchio collettivo espresso nella forma grafica e letterale allegata al presente disciplinare, in abbinamento inscindibile con la denominazione. L’utilizzo del marchio collettivo è curato direttamente dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese che deve distribuirlo anche ai non associati, alle medesime condizioni di utilizzo riservate ai propri associati.

**Articolo 8.**
Confezionamento
I vini a Denominazione di Origine Controllata “Pinot nero dell’Oltrepò Pavese”, di cui all’art. 1 devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 5.

# MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

**Pronunciamento interlocutorio negativo concernente il progetto «Centrale termoelettrica di potenza nominale pari a 1450 MWe» da realizzarsi nel comune di Colleferro, proposto dalla società Italgen S.p.a.**

Con decreto DVA-DEC-2010-0000045 del 10 marzo 2010 del direttore generale della Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato espresso il pronunciamento interlocutorio negativo circa la compatibilità ambientale del progetto «Centrale termoelettrica di potenza nominale pari a 1450 MWe» da realizzarsi nel comune di Colleferro (Roma) proposto dalla società Italgen S.p.a.

Il testo integrale del citato provvedimento è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'indirizzo www.minambiente.it

Detto provvedimento può essere impugnato dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

**10A06385**

# AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Benadon»**

*Estratto determinazione AIP/UPC n. 366 del 18 marzo 2010*

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale BENADON 300 mg comprimidos 20 compr. dalla Spagna con numero di autorizzazione 34349 Codigo Nacional 656765-4, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: BB FARMA S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Viale Europa, 160 – 20127 Samarate (Varese).

Confezione: «Benadon» 300 mg compresse gastroresistenti 10 compresse.

Codice AIC: 039653011 (in base 10), 15U3NM (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse gastroresistenti.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: Piridossina cloridrato (Vitamina $B_6$) 300 mg;

eccipienti: povidone K90, talco, magnesio stearato, acido metacrilico – etile acrilato copolimero (1:1), caramellosa sodica, macrogol 6000.

Indicazioni terapeutiche: Terapia e profilassi delle carenze di Vitamina $B_6$ (malnutrizione, etilismo ecc.). Trattamento e profilassi delle nevriti in caso di terapia con isoniazide, idralazina, penicillamina, cicloserina. Anemie piridossino-sensibili,. Terapia coadiuvante della pellagra (in associazione con Vitamina *PP)*, nell'iperemesi gravidica e in corso di radioterapia.

*Confezionamento secondario.*

È autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina FALORNI S.R.L. Via Provinciale Lucchese s.n.c. Loc. Casotti – 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia); FIEGE LOGISTICS ITALIA S.p.A. - Via Amendola 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità.*

Confezione: «Benadon» 300 mg compresse gastroresistenti 10 compresse.

Codice AIC: 039653011.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: «Benadon» 300 mg compresse gastroresistenti 10 compresse.

Codice AIC: 039653011.

SOP – medicinale non soggetto a prescrizione medica, non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**10A06377**

**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Imodium 2 mg 20 gelules»**

*Estratto determinazione AIP/UPC n. 362 del 18 marzo 2010*

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale IMODIUM 2 mg 20 gelules dalla Francia con numero di autorizzazione 318 860.7, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: BB Farma s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate (Varese).

Confezione: IMODIUM «2 mg capsule rigide» 8 capsule.

Codice A.I.C.: 039499013 (in base 10) 15PF85 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Composizione: una capsula rigida contiene:

principio attivo: loperamide cloridrato 2 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, talco, magnesio stearato, gelatina, diossido di titanio (E171), eritrosina (E127), ossido di ferro giallo (E172), blu patent V (E131), ossido di ferro nero (E172).

Indicazioni terapeutiche: «Imodium» si usa per il trattamento sintomatico delle diarree acute.

*Confezionamento secondario*

È autorizzato confezionamento secondario presso le officine: Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese s.n.c. Loc. Casotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia); Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: IMODIUM «2 mg capsule rigide» 8 capsule.

Codice A.I.C.: 039499013.

Classe di rimborsabilità: C-bis).

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: IMODIUM «2 mg capsule rigide» 8 capsule.

Codice A.I.C.: 039499013.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**10A06381**

**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Sirdalud 2 mg 30 comprimidos»**

*Estratto determinazione AIP/UPC n. 363 del 18 marzo 2010*

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale SIRDALUD 2 mg 30 comprimidos dalla Spagna con numero di autorizzazione 58313 Cod. Nacional 989137-4, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: BB Farma s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate (Varese).

Confezione: SIRDALUD «2 mg compresse» 15 compresse.

Codice A.I.C.: 039594015 (in base 10) 15SB0Z (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: tizanidina cloridrato 2,29 mg pari a 2,00 mg di tizanidina base;

eccipienti: silice colloidale anidra, acido stearico, cellulosa microcristallina, lattosio anidro.

Indicazioni terapeutiche:

spasmi muscolari dolorosi:

associati a disordini statici e funzionali della colonna vertebrale (sindromi artrosiche cervicali e lombari, torcicollo, lombalgie, ecc.);

conseguenti ad interventi chirurgici (ernia del disco, artrosi dell'anca, ecc.);

specialità conseguente a disordini neurologici:

es. sclerosi multipla, mielopatia cronica, malattie degenerative del midollo spinale, incidenti vascolari cerebrali.

*Confezionamento secondario*

È autorizzato confezionamento secondario presso le officine: Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese s.n.c. Loc. Casotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia); Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: SIRDALUD «2 mg compresse» 15 compresse.

Codice A.I.C.: 039594015.

Classe di rimborsabilità: C.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: SIRDALUD «2 mg compresse» 15 compresse.

Codice A.I.C.: 039594015.

RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**10A06380**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Xanax 0,5 mg tabletta 100 tab»

*Estratto determinazione AIP/UPC n. 364 del 18 marzo 2010*

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX 0,5 mg tabletta 100 tab dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-1427/02, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: BB Farma s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate (Varese).

Confezione: XANAX «0,50 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 039573023 (in base 10) 15RPJZ (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: alprazolam mg 0,50;

eccipienti: diossido di silicio colloidale anidro, magnesio stearato, sodio docusato, sodio benzoato, amido di mais, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato (96 *mg)*, eritrosina (E-127)-lacca di alluminio.

Indicazioni terapeutiche:

«Xanax» è indicato nel trattamento dell'ansia.

«Xanax» è anche efficace nel trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza evitamento fobico. È anche indicato per bloccare o attenuare gli attacchi di panico e le fobie nei pazienti affetti da agorafobia con attacchi di panico.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

*Confezionamento secondario*

È autorizzato confezionamento secondario presso le officine: Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese s.n.c. Loc. Casotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia); Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: XANAX «0,50 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 039573023.

Classe di rimborsabilità: C.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: XANAX «0,50 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 039573023.

RR4 - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Medicinale soggetto alla Tabella II E; decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 come int. e mod. dalla legge n. 2006/49.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**10A06379**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Xanax 0,25 mg tabletta 100 tab»

*Estratto determinazione AIP/UPC n. 365 del 18 marzo 2010*

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX 0,25 mg tabletta 100 tab dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-1426/02, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: BB Farma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate (Varese).

Confezione: XANAX «0,25 mg compresse» 20 compresse.

Codice AIC: 039573011 (in base 10) 15RPJM (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: alprazolam mg 0,25;

eccipienti: diossido di silicio colloidale anidro, magnesio stearato, sodio docusato, sodio benzoato, amido di mais, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato (96 mg).

Indicazioni terapeutiche: «Xanax» è indicato nel trattamento dell'ansia.

«Xanax» è anche efficace nel trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza evitamento fobico. È anche indicato per bloccare o attenuare gli attacchi di panico e le fobie nei pazienti affetti da agorafobia con attacchi di panico.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

*Confezionamento secondario*

È autorizzato confezionamento secondario presso le officine: Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese s.n.c. loc. Casotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia); Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: XANAX «0,25 mg compresse» 20 compresse.

Codice AIC: 039573011.

Classe di rimborsabilità: C.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: XANAX «0,25 mg compresse» 20 compresse.

Codice AIC: 039573011.

RR4 - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Medicinale soggetto alla tabella II E; decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 come integrato e modificato dalla legge n. 2006/1949.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**10A06378**

# AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

## Adozione del progetto di variante alle norme di attuazione del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del «Rischio Idraulico», approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 1999: modifica alle norme n. 2 e n. 3 (deliberazione del Comitato Istituzionale n. 208 del 10 marzo 2010).

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e il successivo decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2008 e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, con cui è stata disposta la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, si rende noto che il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha adottato, con deliberazione n. 208 del 10 marzo 2010, il progetto di variante alle norme di attuazione del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del «Rischio Idraulico», contenente la modifica alle norme n. 2 e n. 3 del medesimo.

Chiunque sia interessato potrà consultare la deliberazione, ed in particolare il testo del progetto di variante, per quarantacinque giorni consecutivi a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presso le seguenti sedi di consultazione:

Autorità di bacino del fiume Arno, via dei Servi n. 15 - Firenze;

Regione Toscana - Direzione generale politiche territoriali e ambientali - Settore tutela del territorio, via di Novoli n. 26 (Palazzo *B)* - Firenze;

Regione Umbria - Direzione ambiente, territorio e infrastrutture - Servizio risorse idriche e rischio idraulico, piazza Partigiani n. 1 - Perugia;

Amministrazioni provinciali di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena e Perugia.

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale potranno essere annotate le richieste di visione e di copia degli atti. Osservazioni sul progetto di variante di cui alla deliberazione n. 208 potranno essere inoltrate, per i rispettivi territori di competenza, alla Regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali - Area tutela del territorio, via di Novoli n. 26 - Firenze o alla Regione Umbria - Direzione ambiente, territorio e infrastrutture - Servizio risorse idriche e rischio idraulico, piazza Partigiani n. 1 - Perugia, entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sui registri di cui sopra.

Dell'adozione della deliberazione n. 208 è data notizia anche sul sito web dell'Autorità e nei Bollettini ufficiali della Regione Toscana e della Regione Umbria.

**10A06691**

## Adozione del progetto di variante al Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del «Rischio Idraulico», approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 1999: modifica al perimetro di un'area di tipo B in località Carmignanello, nel comune di Cantagallo (deliberazione del Comitato Istituzionale n. 209 del 10 marzo 2010).

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e il successivo decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2008 e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, con cui è stata disposta la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, si rende noto che il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha adottato, con deliberazione n. 209 del 10 marzo 2010, il progetto di variante al Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo riduzione del «Rischio Idraulico», contenente la modifica al perimetro di un'area di tipo B in località Carmignanello nel comune di Cantagallo (Prato).

Chiunque sia interessato potrà consultare la delibera n. 209 e i relativi elaborati cartografici (stralcio n. 9 della «Carta degli interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico nel bacino del fiume Arno», relativo allo stato attuale e alla proposta di modifica) presso la Regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali - Area tutela del territorio, via di Novoli n. 26 - Firenze e presso l'Amministrazione provinciale di Prato per quarantacinque giorni consecutivi a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale potranno essere annotate le richieste di visione e di copia degli atti. Osservazioni sul progetto di variante di cui alla deliberazione n. 209 potranno essere inoltrate alla Regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali - Area tutela del territorio, via di Novoli n. 26 - Firenze, entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui sopra.

Dell'adozione della deliberazione n. 209 è data notizia anche sul sito web dell'Autorità e nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

**10A06692**

## Adozione del progetto di variante al Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del «Rischio Idraulico», approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 1999: modifica al perimetro di un'area di tipo A in località Le Chiane nel comune di Bibbiena (deliberazione del Comitato Istituzionale n. 210 del 10 marzo 2010).

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e il successivo decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2008 e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, con cui è stata disposta la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, si rende noto che il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha adottato, con deliberazione n. 210 del 10 marzo 2010, il progetto di variante al Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo riduzione del «Rischio Idraulico», contenente la modifica al perimetro di un'area di tipo A situata in località Le Chiane nel comune di Bibbiena (Arezzo).

Chiunque sia interessato potrà consultare la delibera n. 210 e i relativi elaborati cartografici (stralcio n. 72 della «Carta degli interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico nel bacino del fiume Arno», relativo allo stato attuale e alla proposta di modifica) presso la Regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali - Area tutela del territorio, via di Novoli n. 26 - Firenze e presso l'Amministrazione provinciale di Arezzo per quarantacinque giorni consecutivi a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale potranno essere annotate le richieste di visione e di copia degli atti. Osservazioni sul progetto di variante di cui alla deliberazione n. 210 potranno essere inoltrate alla Regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali - Area tutela del territorio, via di Novoli n. 26 - Firenze, entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui sopra.

Dell'adozione della deliberazione n. 210 è data notizia anche sul sito web dell'Autorità e nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

**10A06693**

### Adozione del progetto di variante al Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del «Rischio Idraulico», approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 1999: modifica al perimetro di un'area di tipo B in località Graziani nel comune di Montelupo Fiorentino (deliberazione del Comitato Istituzionale n. 211 del 10 marzo 2010).

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e il successivo decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2008 e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, con cui è stata disposta la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, si rende noto che il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha adottato, con deliberazione n. 211 del 10 marzo 2010, il progetto di variante al Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo riduzione del «Rischio Idraulico», contenente la modifica al perimetro di un'area di tipo B situata in località Graziani nel comune di Montelupo Fiorentino (Firenze).

Chiunque sia interessato potrà consultare la delibera n. 211 e i relativi elaborati cartografici (stralcio n. 66 della «Carta degli interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico nel bacino del fiume Arno», relativo allo stato attuale e alla proposta di modifica) presso la Regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali - Area tutela del territorio, via di Novoli n. 26 - Firenze e presso l'Amministrazione provinciale di Firenze per quarantacinque giorni consecutivi a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale potranno essere annotate le richieste di visione e di copia degli atti. Osservazioni sul progetto di variante di cui alla deliberazione n. 211 potranno essere inoltrate alla Regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali - Area tutela del territorio, via di Novoli n. 26 - Firenze, entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui sopra.

Dell'adozione della deliberazione n. 211 è data notizia anche sul sito web dell'Autorità e nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

**10A06694**

### Adozione del progetto di variante al Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del «Rischio Idraulico», approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 1999: modifica al perimetro di un'area di tipo B denominata «Diversivo del fiume Era» nel comune di Pontedera (deliberazione del Comitato Istituzionale n. 212 del 10 marzo 2010).

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e il successivo decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2008 e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, con cui è stata disposta la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, si rende noto che il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha adottato, con deliberazione n. 212 del 10 marzo 2010, il progetto di variante al Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo riduzione del «Rischio Idraulico», contenente la modifica al perimetro di un'area di tipo B denominata «Diversivo del fiume Era», nel comune di Pontedera (Pisa).

Chiunque sia interessato potrà consultare la delibera n. 212 e i relativi elaborati cartografici (stralci n. 77 e 78 della «Carta degli interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico nel bacino del fiume Arno», relativi allo stato attuale e alla proposta di modifica) presso la regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali - Area tutela del territorio, via di Novoli n. 26 - Firenze, e presso l'Amministrazione provinciale di Pisa per quarantacinque giorni consecutivi a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale potranno essere annotate le richieste di visione e di copia degli atti. Osservazioni sul progetto di variante di cui alla deliberazione n. 212 potranno essere inoltrate alla regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali - Area tutela del territorio, via di Novoli n. 26 - Firenze, entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui sopra.

Dell'adozione della deliberazione n. 212 è data notizia anche sul sito web dell'Autorità e nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

**10A06695**

## CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

### Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° giugno 2010, ha in emissione sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B68», «X01», «D06», «J01», «M48» e «P33».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B68», «X01», «D06», «J01», «M48» e «P33» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B67», «16N», «D05», «I52», «M47» e «P32».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it

**10A06806**

## CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO

### Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che l'impresa sotto indicata, già assegnataria del marchio di identificazione indicato a fianco, è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione della Camera di commercio di Viterbo, per cessazione dell'attività di fabbricazione di oggetti in metallo prezioso.

| Denominazione | Sede | Marchio |
|---|---|---|
| Tiberorte S.r.l. | Viterbo - Piazza Verdi, 25 | VT 19 |

La suddetta impresa ha provveduto alla completa restituzione dei punzoni in dotazione che sono stati debitamente deformati.

**10A06098**

# RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Avviso relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2010, recante: «Proroga dello stato di emergenza in relazione alla situazione di inquinamento e di crisi idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio.».**

Nel dispositivo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2010, alla pag. 15, prima colonna, al terzo rigo, dove è scritto: «... fino al *31 dicembre* 2010 ...», leggasi: «... fino al *30 giugno* 2010 ...».

**10A06894**

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-125) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.